



DISCIPLINA DELL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER LA SUA GESTIONE E DELL'UTILIZZO DEI LOGHI DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

(Regolamento n. 18 del 16 Dicembre 2018 Approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 512 del 16 dicembre 2016, modificato con Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 82 del 5 marzo 2016)

Articolo 1

Organizzazioni del volontariato di protezione civile

1. Si considerano organizzazioni del volontariato della protezione civile regionale (di seguito denominate "organizzazioni") gli organismi o associazioni senza fini di lucro, liberamente costituiti, iscritti nell'Albo regionale di cui all'articolo 3, che svolgono o promuovono - avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, per i quali pertanto non potrà essere prevista alcuna tipologia di contratto di lavoro, continuativo o occasionale - attività di previsione, di prevenzione e di soccorso *in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo*¹.
2. In particolare, sono ricompresi tra i soggetti di cui al comma 1:
 - a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi *del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)*², che prevedono nel proprio Statuto lo svolgimento dell'attività di protezione civile;
 - b) ogni altra organizzazione, diversa da quelle di cui alla lettera a), purché a componente prevalentemente volontaria e che prevedono nel proprio Statuto lo svolgimento dell'attività di protezione civile;
 - c) i gruppi comunali e intercomunali costituiti dai comuni singoli o associati nelle forme previste dalla vigente normativa statale e regionale;
 - d) le articolazioni a carattere locale delle Associazioni ricadenti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) ed aventi diffusione sovra regionale o nazionale;
 - e) *gli organismi di collegamento e coordinamento delle associazioni di volontariato di cui al presente articolo*³.

¹ L'art. 1, comma 1, lett. a) del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019, sostituisce le parole da <<in vista>> a <<2012>> con le seguenti: <<in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo>>.

² L'art. 1, comma 1, lett. b) del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019, sostituisce le parole da <<della legge>> a <<volontariato>> con le seguenti: <<del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore)>> e lettera modificata dal Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019.

³ Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b) del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019.

- f) *le altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile con sede operativa nel territorio nazionale, anche in attuazione di accordi internazionali in vigore per la Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo*⁴.
3. Alla costituzione dei gruppi di cui al comma 2, lettera c), provvedono il sindaco ovvero, in caso di esercizio associato delle funzioni di protezione civile, il presidente o il sindaco dell'ente responsabile dell'esercizio associato, sulla base e nel rispetto dei regolamenti locali che li disciplinano. I gruppi operano di norma all'interno del territorio del comune, ovvero nell'ambito dei territori dei comuni associati, e sono formati da volontari che si rendono direttamente disponibili all'organo di vertice competente, che ne assume la responsabilità.
- 4 Per i gruppi comunali il codice fiscale del gruppo coincide con quello del comune, per i gruppi intercomunali il codice fiscale coincide con quello dell'unione dei comuni, per le associazioni di comuni, coincide con quello del comune capofila.

Articolo 2

Forme di organizzazione operativa del volontariato

1. Il volontariato di protezione civile della Regione Calabria opera attraverso le seguenti forme di aggregazione territoriale:
- a) a livello comunale o, qualora le funzioni di protezione civile siano svolte in forma associata, intercomunale, tramite le organizzazioni operanti esclusivamente sul territorio comunale, nonché le articolazioni locali delle Associazioni regionali e nazionali;
 - b) a livello provinciale, tramite le organizzazioni operanti sul territorio provinciale, e le sezioni delle Associazioni regionali o nazionali presenti sul territorio medesimo;
 - c) a livello regionale, tramite le organizzazioni regionali e le sezioni delle Associazioni nazionali operanti sul territorio regionale.

Art. 3

Albo regionale del volontariato di protezione civile

1. La Regione Calabria, attraverso gli uffici della competente U.O.A. di Protezione Civile (di seguito indicata come U.O.A.), provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo regionale del volontariato della protezione civile, di seguito denominato "albo regionale".
2. Le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenute, anche se iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 33/2012, ad iscriversi nell'albo regionale di cui al presente articolo, al fine di operare nell'ambito del sistema regionale della protezione civile, nonché per l'attivazione e l'impiego da parte delle autorità competenti, ed altresì ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018⁵.
3. Le sezioni operative di organizzazioni a diffusione nazionale, presenti sul territorio regionale, sono tenute, all'atto dell'iscrizione, a comunicare la propria partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione della struttura centrale dell'organizzazione di appartenenza, nell'ambito della propria colonna mobile nazionale; qualora tale partecipazione subentri successivamente, essa deve essere comunicata tempestivamente alla U.O.A. Analoga comunicazione le medesime sezioni operative sono tenute a presentare, entro il 31 gennaio di ogni

⁴ Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b) del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019.

⁵ L'art. 2 del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019, sostituisce le parole <<dal D.P.R. 194/2001>> con le seguenti <<dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1>>.

anno, ai fini della permanenza nell'albo regionale.

4. Le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono classificate nell'albo regionale in base al loro ambito di operatività, come:
 - a) Colonna Mobile Regionale (di seguito C.M.R.): organizzazioni per interventi della C.M.R.;
 - b) Locale: organizzazioni per interventi in ambito locale.
5. Con decreto della U.O.A. entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C delle presenti disposizioni, è approvata la modulistica occorrente all'iscrizione e all'aggiornamento dell'albo regionale.
6. Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione della modulistica di cui al comma 5, le organizzazioni, anche se già iscritte, sono tenute, pena la cancellazione d'ufficio, ad aggiornare i dati del censimento in conformità alla nuova modulistica.

Articolo 4

Censimento delle organizzazioni di volontariato regionale di Protezione Civile

1. L'U.O.A., attraverso l'Unità Operativa "Volontariato", all'atto della compilazione dell'albo regionale di cui all'articolo 3 e, successivamente con cadenza triennale, effettua il censimento delle organizzazioni, con le finalità di seguito elencate:
 - a) individuazione delle risorse operative e professionali del volontariato calabrese, funzionali alla gestione delle attività di protezione civile, nel corso o in previsione di una situazione di emergenza e per finalità di prevenzione dei rischi;
 - b) promozione del coordinamento tra le varie componenti del volontariato regionale, e delle stesse con i soggetti istituzionali competenti alla gestione dell'emergenza;
 - c) verifica delle esigenze di sviluppo del complessivo sistema del volontariato regionale, in ordine sia alla professionalità/formazione che ai mezzi strumentali idonei a consentire una efficace azione di indirizzo e potenziamento del sistema di protezione civile da parte della Regione e degli enti locali;
 - d) individuazione tempestiva delle sezioni dotate di operatività in emergenza, ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.
2. Il censimento dovrà essere corredato da una relazione scritta, da parte del Responsabile dell'Unità Operativa "Volontariato", che evidenzia eventuali situazioni di insussistenza rispetto ai requisiti per la permanenza nell'albo regionale riportati al comma 1 dell'articolo 5;
3. Il censimento, integrato da eventuali controlli in loco, riguarderà i seguenti dati:
 - a) i moduli operativi, le unità di intervento attivabili e la capacità tecnico-operativa;
 - b) gli scenari di rischio e gli ambiti di attività nel quale ciascuna sezione opera;
 - c) l'ambito territoriale prevalente di operatività;
 - d) l'elenco dei volontari iscritti all'organizzazione;
 - e) i rischi compresi nella copertura assicurativa, con riferimento all'attività di protezione civile svolta, ed i relativi massimali;
 - f) le condizioni di sicurezza garantite ai volontari, con particolare riguardo a:
 - utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
 - osservanza degli adempimenti previsti dal "percorso della sicurezza per i volontari di protezione civile", come riportati nel dossier rinvenibile al sito http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp?contentId=DOS30059;
 - iniziative di formazione programmate in materia di sicurezza;
 - g) i rapporti convenzionali eventualmente in essere con la Regione, gli enti locali o altri soggetti istituzionali per lo svolgimento delle attività di protezione civile, di antincendio boschivo, o altre ad esse connesse;
 - h) il costante aggiornamento della banca dati informatica accessibile dal sito istituzionale www.protezionecivilecalabria.it, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile disponibile sul portale istituzionale della U.O.A.;

- i) la sussistenza dei requisiti elencati negli articoli 5 e 7 del presente Regolamento.

Articolo 5

Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale, l'organizzazione richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sede operativa e sede legale, ovvero solo sede operativa, sul territorio regionale;
 - b) espressa previsione, nell'atto costitutivo e nello statuto, dell'assenza di fini di lucro, della gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, dei criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, nonché dei diritti ed obblighi di essi;
 - c) previsione espressa nello scopo statutario, dello svolgimento di attività e di compiti di protezione civile;
 - d) democraticità interna ed elettività delle cariche associative;
 - e) prevalente presenza, tra gli iscritti, della componente volontaristica;
 - f) attestazione del legale rappresentante dell'organizzazione, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'inesistenza - a carico proprio nonché dei titolari di cariche elettive o di incarichi operativi direttivi - di condanne penali passate in giudicato di qualunque natura ed entità, e di procedimenti penali in corso nonché di non essere stati interdetti dai pubblici uffici, né destituiti o dispensati; l'U.O.A. verificherà entro 90 (novanta) giorni quanto dichiarato mediante il controllo della certificazione antimafia dei rappresentanti legali dell'organizzazione, nonché degli amministratori e degli altri titolari di incarichi operativi direttivi, che sarà richiesta dalla U.O.A. alla competente prefettura territoriale. Eventuali incongruenze saranno comunicate all'autorità giudiziaria e determineranno l'immediata cancellazione dall'albo regionale;
 - g) svolgimento, negli ultimi 3 (tre) anni, di attività documentate di protezione civile, anche diversa dagli interventi di emergenza (informazione alla popolazione sulle tematiche della previsione e prevenzione, diffusione della moderna coscienza di protezione civile, aver partecipato ad attività formative o esercitative), a carattere locale, regionale, o nazionale, riconosciute dai rispettivi enti territoriali di riferimento. Dal possesso di tale requisito sono escluse le organizzazioni che si iscrivono per la prima volta;
 - h) sottoscrizione di polizza assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento di attività di protezione civile, e per responsabilità civile verso terzi che copra tutti i volontari in essa impegnati;
 - i) indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito P.E.C.);
 - j) disponibilità di almeno un numero di cellulare attivo 24 ore su 24;
 - k) attestazione del legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, delle condizioni di tutela della salute e sicurezza garantite ai volontari;
 - l) documentato possesso delle competenze specifiche relative ai moduli operativi indicati elencati nell'articolo 13 comma 1 richiesti al momento dell'iscrizione.

1bis In considerazione della peculiare natura del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM), il requisito di cui al comma 1, lettera d), non si applica a tale organismo⁶.

- 2 Per le associazioni già iscritte nell'albo regionale sarà effettuata una verifica sul possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. In mancanza di uno o più requisiti sarà richiesto all'organizzazione la necessaria documentazione integrativa al fine di adeguare i requisiti al presente Regolamento. L'aggiornamento dell'albo regionale dovrà, comunque, concludersi entro 90 (novanta) giorni

⁶ Comma inserito dall'art.3 del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019.

dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

- 3 Al fine di evitare l'insorgenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, il personale in servizio presso l'U.O.A. e i soggetti ad esso legati da rapporto di coniugio o di convivenza nelle forme previste dalla legge, nonché di parentela di primo grado (genitori, figli e fratelli), non potrà essere iscritto alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
- 4 Ciascun aderente non può essere iscritto contemporaneamente come "volontario operativo" a più di una organizzazione iscritta all'albo regionale.

Articolo 6

Procedimento per l'iscrizione all'albo regionale

1. Le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, presentano alla U.O.A. la domanda di iscrizione all'albo regionale, completa di tutti i dati di cui all'articolo 4 comma 3.
2. La U.O.A., previo l'accertamento della completezza della domanda e della sussistenza dei necessari requisiti, provvede, con decreto, all'iscrizione dell'organizzazione richiedente nell'albo regionale.

Articolo 7

Requisiti per il riconoscimento dell'operatività in emergenza

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 5, le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ai fini del riconoscimento della operatività in emergenza, devono garantire l'effettiva disponibilità e operatività, in condizioni di sicurezza, dei propri volontari. In particolare l'organizzazione interessata è tenuta a dimostrare, attraverso i dati di cui all'articolo 4 comma 3:
 - a) che il numero dei volontari operativi sia pari almeno all'ottanta per cento degli iscritti, e in ogni caso non inferiore a 10 (dieci) per le Associazioni di volontariato e 5 (cinque) per i Gruppi Comunali di protezione civile; per volontari operativi si intendono tutti quei volontari che possono essere impiegati nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi individuati *dall'articolo 7, comma 1 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018⁷* e che sono assicurati, equipaggiati e formati per svolgere tali attività nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza di cui al Decreto Interdipartimentale del Ministero del Lavoro/Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 13 aprile 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011);
 - b) il possesso di mezzi e attrezzature in proporzione adeguata al numero dei volontari operativi e all'ambito di attività, ovvero le modalità di spostamento dei propri volontari e di eventuali attrezzature;
 - c) di essere in grado, a seguito di attivazione da parte delle competenti autorità del sistema regionale di protezione civile, di svolgere effettivamente le attività indicate al momento dell'iscrizione;
 - d) di garantire una reperibilità 24 ore su 24 in caso di emergenza tramite il numero di cellulare comunicato al momento dell'iscrizione, con la seguente tempistica d'intervento: a livello provinciale entro 3 (tre) ore, a livello regionale entro 6 (sei) ore, a livello nazionale entro 8 (otto) ore.
2. Le organizzazioni che intendono aderire alla C.M.R., per tutti gli operatori impegnati, debbono garantire l'autonomia di logistica, di trasporto, di materiali e attrezzature, sia per raggiungere lo scenario di intervento che per permanervi per almeno 48 (quarantotto) ore.
3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 1, lettera a, ciascun volontario, ancorché iscritto a più organizzazioni, deve essere considerato, con riferimento

⁷ L'art. 4 del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019, sostituisce le parole << da <<2>> a <<s.m.i.>> con le parole: <<7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1>>.

all'ambito regionale, una sola volta. A tal fine, i volontari iscritti a due o più organizzazioni comunicano alle stesse quale sia quella di riferimento per lo svolgimento dell'attività "volontario operativo" di protezione civile. L'U.O.A. verificherà, attraverso il controllo dei codici fiscali dei volontari iscritti nell'albo regionale e contenuti nella banca dati informatica, eventuali iscrizioni plurime provvedendo d'ufficio alla cancellazione del volontario.

Articolo 8

Gestione dell'albo regionale

1. La U.O.A. definisce - con apposito decreto - le procedure operative per la gestione dell'albo di cui all'articolo 3.
2. In particolare, la U.O.A.:
 - a) riceve le domande di iscrizione, e procede all'iscrizione, entro 30 (trenta) giorni, delle organizzazioni richiedenti ed alla formazione dell'albo regionale, previe le verifiche dei dati del censimento di cui all'articolo 4 comma 3;
 - b) verifica con cadenza triennale la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7;
 - c) provvede alla pubblicazione dell'albo regionale.

Articolo 9

Oneri di comunicazione delle organizzazioni iscritte nell'albo regionale

1. Ai fini della permanenza nell'albo regionale, le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenute all'aggiornamento costante dei dati oggetto del censimento di cui all'articolo 4 comma 3.
2. Ogni variazione dei dati di cui al comma 1, forniti al momento della domanda di iscrizione, con particolare riferimento a quelli oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere comunicata tramite P.E.C. entro 7 (sette) giorni al Responsabile dell'U.O. Volontariato, e mediante l'aggiornamento dei dati del censimento da parte dell'organizzazione stessa sulla banca dati informatica.
3. Ogni variazione, riguardante lo stato dei mezzi, sia di proprietà dell'organizzazione che in comodato d'uso, e del loro pronto impiego, del variato stato di efficienza di materiali e attrezzature o dell'indisponibilità di volontari pronti ad operare, deve essere immediatamente comunicata tramite P.E.C. al Responsabile dell'U.O. Volontariato con l'indicazione dei tempi di ripristino delle condizioni iniziali.

Articolo 10

Cancellazione dall'albo regionale

1. La cancellazione dall'albo regionale è disposta con provvedimento della U.O.A. per gravi e comprovati motivi, anche su segnalazione delle competenti autorità locali.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, la U.O.A. provvede alla cancellazione dell'organizzazione dall'albo regionale qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera b del presente regolamento, rilevi il venir meno di uno o più requisiti, dandone comunicazione, oltre che all'organizzazione interessata, agli enti territoriali di competenza.
3. Oltre che nei casi di cui ai commi 1 e 2, la U.O.A. provvede alla cancellazione dall'albo regionale:
 - a) su richiesta dell'organizzazione interessata;
 - b) nel caso in cui rilevi, anche su segnalazione degli enti territoriali competenti, che l'organizzazione non abbia provveduto, a seguito di apposita diffida, ad aggiornare i dati del censimento ai sensi dell'articolo 3⁸;
 - c) per comportamenti lesivi all'immagine del Dipartimento della Protezione Civile

⁸ L'art. 5 del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019, sostituisce la parola << 5 >> con la parola: <<3>>

- Nazionale, della Regione Calabria e del volontariato in generale, per comportamenti delittuosi o attribuzioni improprie di poteri e abuso degli stessi, per la diffusione, attraverso stampa, web e social network, di notizie di falsi allarmi atti a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza, ostentazione di effigi e logotipi non autorizzati e l'uso improprio dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa e di palette stradali, per l'inottemperanza rispetto alle disposizioni riguardanti l'utilizzo di loghi e simboli distintivi;
- d) per la mancata disponibilità, su richiesta di attivazione da parte dei soggetti preposti e con le modalità previste all'articolo 19, nel limite massimo di tre volte, senza produrre validi e documentati motivi giustificativi.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, lettere b), c) e d), la U.O.A. provvede alla cancellazione dell'organizzazione previa contestazione per iscritto, con preavviso di cancellazione, assegnando almeno 10 (dieci) giorni per fornire le eventuali controdeduzioni ovvero comunicare gli adeguati provvedimenti adottati in caso di ravvedimento.
5. Le organizzazioni interessate dal provvedimento di cancellazione *di cui al precedente comma 3, lettere b) c) e d)*⁹ e/o ciascuno dei propri rappresentanti legali non possono presentare nuova istanza di iscrizione all'albo regionale prima che siano trascorsi tre anni dalla cancellazione; ove fosse ugualmente presentata, tale istanza viene dichiarata inammissibile con decreto della U.O.A.

Articolo 11

Pubblicità dell'albo regionale

1. L'albo regionale è pubblicato annualmente dalla U.O.A. sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul proprio sito Internet istituzionale.

Articolo 12

Consultazione dei dati oggetto del censimento

1. La Regione garantisce la consultazione dei dati oggetto del censimento agli enti responsabili dell'esercizio associato delle funzioni di protezione civile.

Articolo 13

Moduli operativi

1. Le organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 2, partecipano alle attività di protezione civile attraverso i seguenti moduli operativi, previsti dal progetto di Colonna mobile nazionale delle regioni, che devono essere programmaticamente indicati in massimo di 4 (quattro) in ordine alle specializzazioni, all'atto della richiesta di iscrizione nell'albo regionale ed eventualmente integrati in momenti successivi, e comunque formalizzati entro un anno dalla richiesta:
- a) Segreteria – per supporto organizzativo e attività amministrativa, anche nell'ambito di sale operative;
 - b) Radio e telecomunicazioni - per i collegamenti radio sia con le frequenze assegnate alla Regione per le attività di protezione civile sia in frequenze radioamatoriali HF – VHF – UHF – C. B. PMR 446 – PMR civili con frequenza autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'area assegnata, con propri apparati e/o operatori muniti di patente e nominativo dell'ex del Ministero delle Telecomunicazioni per le sole frequenze consentite dalla patente radioamatoriale;
 - c) Logistica – per allestire e gestire un campo di accoglienza con i materiali della propria dotazione e/o forniti dalla Regione;
 - d) Manutenzione - per la manutenzione ordinaria dei servizi di un campo di

⁹ L'art. 5 del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019, inserisce dopo le parole <<provvedimento di cancellazione>> le seguenti: <<di cui al comma 3, lettere b), c) e d)>>.

- accoglienza o di altre aree adibite alle attività di protezione civile;
- e) Cucina da campo e distribuzione pasti - per produrre e distribuire pasti per attività di assistenza alla popolazione e/o ai soccorritori;
 - f) Operatori protezione civile generici – per interventi in caso di operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione ed ai soggetti maggiormente vulnerabili;
 - g) Operatori emergenza idrogeologica e meteo – per interventi in caso di emergenze per eventi atmosferici avversi, alluvioni e frane;
 - h) Antincendio boschivo e di interfaccia - per operazioni a terra di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
 - i) Operatori mezzi/attrezzature speciali – per l’impiego di operatori abilitati alla conduzione/utilizzo di mezzi/attrezzature speciali;
 - j) Unità cinofile da ricerca in superficie e su macerie - per attività di ricerca persone in superficie e sepolte da macerie utilizzando il binomio cane e conduttore;
 - k) Soccorso sanitario – per impiegare ambulanze di tipo “A” o di tipo “B” completamente attrezzate ed equipaggiate, secondo la tipologia, con personale medico, infermieristico e soccorritore volontario;
 - l) Assistenza medica – per allestire un posto di primo soccorso e assistenza medica avanzato (P.M.A.) con personale medico e infermieristico volontario, con le caratteristiche di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2011);
 - m) Assistenza sociale – per allestire un posto di assistenza sanitaria di base e sociosanitaria (P.A.S.S.) con personale specialistico volontario (psicologo, terapeuta, psichiatra, ecc.), con le caratteristiche di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 2013);
 - n) Vigilanza – per vigilare sulle aree attrezzate per scopi di protezione civile o per supportare le forze dell’ordine per il presidio di varchi/cancelli, anche in aree dissestate;
 - o) Operatore in ambiente acquatico – per supporto ad operazioni di soccorso e ricerca in acqua in aree alluvionate, in ambienti lacustri, fluviali e costieri;
 - p) Operatore in ambiente impervio – per supporto alle strutture, a tal fine deputate dalla normativa vigente o da particolari convenzioni ovvero accordi quadro, ad operazioni di soccorso e ricerca in ambiente impervio, ipogeo o montano;
 - q) Informatica, telematica e telerilevamento – per supporto nella gestione di hardware e software, sistemi informativi, trasferimento a distanza delle informazioni e delle elaborazioni, uso di attrezzature di monitoraggio, controllo da remoto e telerilevamento, anche nell’ambito di sale operative e mediante l’utilizzo di droni;
 - r) Informazione e documentazione – per supporto nelle attività di informazione alla popolazione, per la documentazione cartografica, fotografica e filmata di eventi;
 - s) Salvaguardia dei beni culturali ed artistici.
2. La formalizzazione per la strutturazione delle organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, a ciascun modulo richiesto avviene con provvedimento della U.O.A., previa verifica della autonomia e adeguatezza funzionale/professionale/operativa degli operatori di volontariato.

Articolo 14

Scenari di rischio e ambiti di attività

1. Gli scenari di rischio e gli ambiti di attività per il volontariato di protezione civile, individuati nell’allegato 1 all’articolo 1 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012), sono principalmente i seguenti:
 - a) scenario eventi atmosferici avversi;

- b) scenario rischio idrogeologico - alluvione;
 - c) scenario rischio idrogeologico - frane;
 - d) scenario rischio sismico;
 - e) scenario rischio tsunami;
 - f) scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia.
2. Agli scenari di cui al comma 1 debbono aggiungersi gli scenari di rischio per i quali la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge:
- a) scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti;
 - b) scenario rischio ambientale, igienico-sanitario;
 - c) scenario rischio attività di ricerca persone disperse/scomparse.
3. Vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile anche alcuni contesti per i quali è possibile l'impiego del volontariato a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria:
- a) incidenti che richiedono attività di soccorso tecnico urgente;
 - b) attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
 - c) attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
 - d) attività di difesa civile;
 - e) attività connessa ad eventi di rilevante impatto locale;
 - f) attività di supporto per la redazione dei piani di emergenza (~~legge 194/2001~~);
 - g) attività di accoglienza, assistenza e supporto al fenomeno dell'immigrazione.
4. Vanno aggiunti altresì gli scenari caratterizzati dall'assenza di specifici rischi di protezione civile, e quindi contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici.
5. Le organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 2, all'atto della richiesta di iscrizione nell'albo regionale, devono espressamente indicare gli scenari di rischio e gli ambiti di attività dei propri volontari.

Articolo 15

Compiti svolti dai volontari di protezione civile

1. I compiti svolti dai volontari, individuati nell'allegato 2 all'articolo 2 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012), sono ricompresi nelle seguenti categorie minime di base:
- a) assistenza alla popolazione, intesa come:
 - attività psicosociale;
 - attività socio-assistenziale;
 - b) assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (minori, anziani, malati) o con disabilità, come richiamato dalla Delibera di Giunta Regionale n° 135/2015. Tale assistenza può essere svolta dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile che abbiano le specificità riconosciute da un'apposita Commissione istituita dal Dirigente dell'U.O.A. previa attivazione di un apposito Tavolo Tecnico con le principali Organizzazioni di Categoria;
 - c) informazione alla popolazione;
 - d) logistica;
 - e) soccorso e assistenza sanitaria;
 - f) uso di attrezzature speciali;
 - g) conduzione di mezzi speciali;
 - h) predisposizione e somministrazione pasti;
 - i) prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
 - j) supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
 - k) presidio del territorio;
 - l) attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;

- m) attività formative;
 - n) attività in materia di radio e telecomunicazioni;
 - o) attività subacquee;
 - p) attività cinofile;
 - q) attività radiocomunicazione.
2. Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, a condizione che sia in possesso di adeguati dispositivi di protezione individuale e che abbia ricevuto la necessaria formazione e/o addestramento.
 3. La partecipazione dei volontari alle attività operative di protezione civile è possibile per le persone di età compresa tra i 18 ed i 75 anni di età; per la lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia il limite massimo di età è di 58 anni; per la guida con lampeggianti e sirene in azione il limite minimo di età è pari a 21 anni.
 4. Ai volontari operativi, iscritti nell'albo regionale, sarà assegnato un numero di iscrizione regionale progressivo che verrà riportato su apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla U.O.A.
 5. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non rientrano nelle azioni di protezione civile di cui al presente regolamento gli interventi e le opere afferenti ad attività di supporto che le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile possono assicurare, in occasione di eventi programmati e programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni di tutela dei cittadini¹⁰.

Articolo 16

Utilizzo degli emblemi e segni di riconoscimento, automezzi e attrezzature

1. Con l'iscrizione nell'albo regionale di protezione civile, viene autorizzato, alle singole organizzazioni, l'uso del logo secondo le specifiche previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. I loghi, i simboli, le uniformi, gli automezzi e le attrezzature devono essere utilizzati esclusivamente per le attività di protezione civile, ivi comprese le esercitazioni e le iniziative di addestramento e formazione, coordinate direttamente dalla Regione ovvero da questa formalmente riconosciute. Riguardo alle uniformi e relativi loghi e simboli distintivi, si rimanda all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Sugli automezzi dovrà essere esplicitamente apposta la dicitura "Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile – Nome Organizzazione" con caratteri di medesime dimensioni (vedi Allegato 1).
4. I segnali distintivi usati per regolare il traffico, comunemente noti come "palette", possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti elencati nell'articolo 12 del "Codice della strada" (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss. mm. ii.) e, quindi, non possono essere utilizzati dai volontari di protezione civile.
5. Con l'emanazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 5 ottobre 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2009) sono state chiarite le disposizioni relative all'utilizzo dei dispositivi di segnalazione visiva (lampeggianti o luce blu) e dei dispositivi acustici di allarme (sirene) da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile; in ogni caso, l'uso dei lampeggianti e delle sirene è consentito solo nel caso di espletamento di servizi urgenti in

¹⁰ Comma inserito dall'art. 6 del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019.

situazioni di emergenza, *come definite dall'articolo 7, comma 1 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018¹¹*, a supporto delle istituzioni preposte alla gestione dell'emergenza e che abbiano esplicitamente richiesto l'intervento dell'organizzazione.

6. A fronte di eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti, si procederà con richiami scritti rivolti al singolo volontario e all'organizzazione di appartenenza affinché vigili sul comportamento degli associati; la reiterazione di comportamenti scorretti nell'impiego degli emblemi, dispositivi di segnalazione e segni di riconoscimento, rientra tra i comprovati e gravi motivi che comportano, secondo le modalità e ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento, la cancellazione dall'albo regionale del volontariato di protezione civile.

Articolo 17

Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

1. I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) consistono sia in capi di abbigliamento con particolari caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni esterne, sia in attrezzature che debbono essere utilizzate a seconda del tipo di attività che viene, volta per volta, posta in essere.
2. I D.P.I. devono essere necessariamente utilizzati in emergenza, in caso di esercitazioni e/o dimostrazioni pubbliche, per la tutela del singolo volontario.
3. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego.

Articolo 18

Automezzi e attrezzature

1. Le organizzazioni, alla richiesta d'iscrizione nell'albo del volontariato di protezione civile, allegano apposita scheda con l'elenco degli automezzi e delle attrezzature di cui dispongono, in buono stato d'uso, e comunque tale da garantirne l'impiego in emergenza su attivazione della Sala Operativa Regionale (di seguito S.O.R.).
2. Gli automezzi e le attrezzature comunicate sono da intendersi, su richiesta della S.O.R., in caso d'emergenza, immediatamente disponibili.
3. L'eventuale indisponibilità, anche se temporanea, di automezzi e attrezzature (per i casi di manutenzione, guasti, danneggiamento, perdita di possesso, ecc.), deve essere tempestivamente comunicata alla S.O.R. da parte dell'organizzazione e altrettanto dovrà essere fatto ad avvenuto ripristino della disponibilità.
4. Gli automezzi e le attrezzature utilizzate devono essere di proprietà e/o in comodato d'uso delle organizzazioni; alla domanda d'iscrizione dovranno essere allegati in copia, le carte di circolazione, il titolo di possesso del veicolo ovvero i relativi atti di comodato d'uso, le polizze assicurative.
5. L'utilizzo degli automezzi concessi dalla Regione Calabria in comodato d'uso alle organizzazioni, per motivi di operatività, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla U.O.A.; a tal proposito si precisa che tali automezzi dovranno essere dotati di sistema di localizzazione G.P.S. fornito dalle compagnie assicurative in grado di fornire in tempo reale alla U.O.A. la relativa posizione. Gli automezzi potranno essere utilizzati solo in caso di attivazione (articolo 19) dell'organizzazione ed esclusivamente nel periodo di attivazione, oppure su richiesta dell'organizzazione da inviare a mezzo P.E.C. all'U.O.A. Nel caso il sistema G.P.S. dovesse consentire di accertare l'utilizzo di un automezzo senza preventiva autorizzazione della U.O.A. o al di fuori del periodo d'attivazione, dopo numero massimo di tre volte si procederà

¹¹ L'art. 7 del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019, sostituisce le parole da <<2>> a <<s.m.i.>> con le seguenti: <<7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1>>.

d'ufficio alla revoca della concessione del comodato d'uso e al conseguente immediato ritiro dell'automezzo.

6. Tutte le attrezzature utilizzate dall'organizzazione debbono essere conformi alle norme C.E. ovvero in regola con le norme antinfortunistica, ove esistenti, previste per il tipo di impiego.
7. La U.O.A. è, in ogni caso, esclusa da qualsivoglia responsabilità, civile e penale, derivante dalla mancata osservanza delle norme del "Codice della Strada", dei danni causati da imperizia o imprudenza dei volontari, del mancato possesso dei requisiti idonei per la guida degli automezzi e l'utilizzo delle attrezzature.

Articolo 19

Modalità di attivazione ed impiego del volontariato di protezione civile

1. L'attivazione del volontariato avviene nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità previste *dal Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018¹²*, che ne tutela la partecipazione e ne disciplina ogni aspetto, nonché dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 novembre 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 dell'1 febbraio 2013) e da quanto stabilito e regolato da eventuali apposite convenzioni.
2. I volontari possono essere impiegati:
 - a) in attività ordinarie di previsione, prevenzione, formazione e addestramento;
 - b) in attività di emergenza.
3. Le attività di pianificazione, simulazione d'emergenza e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al successivo articolo 25, devono essere concordate e autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile. Per le medesime attività, promosse a livello locale e formalmente autorizzate, la U.O.A. può concorrere alla copertura parziale delle spese preventivate nel limite delle risorse disponibili.
4. Per le attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista di eventi emergenziali, l'attivazione e l'impiego del volontariato è di competenza:
 - a) del Sindaco, per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 225/1992 e s.m.i.; tale attivazione dovrà essere contestualmente comunicata, tramite P.E.C., anche alla S.O.R. dell'U.O.A. oltre che dal Sindaco anche dall'organizzazione;
 - b) della U.O.A. Protezione Civile, nel caso di eventi di cui *all'articolo 7, comma 1 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018¹³*, per i quali non siano sufficienti le risorse disponibili nei comuni, ovvero per quegli eventi che per loro caratteristiche ed ampiezza comprendono un elevato numero di comuni e cittadini interessati da danni e gravi situazioni di disagio e pericolo, o il territorio di più province. L'attivazione deve avvenire su richiesta diretta del Dirigente della U.O.A. Protezione Civile o di un suo delegato o tramite la S.O.R. su disposizione del Dirigente dell'U.O.A. o di un suo delegato. L'attivazione deve avvenire mediante P.E.C. o - in caso di estrema urgenza - mediante telefonata (registrata dal sistema telematico della S.O.R.); in questi casi di estrema urgenza dovrà seguire l'attivazione mediante P.E.C. entro 12 (dodici) ore;
 - c) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, *per gli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018*, tale attivazione dovrà essere contestualmente comunicata dall'organizzazione, tramite P.E.C., alla *Sala Operativa Regionale*

¹² L'art. 8 del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019, sostituisce le parole da <<D.P.R. 194/2001>> con le seguenti: <<decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1>>.

¹³ L'art. 8 del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019, sostituisce le parole da <<2>> a <<s.m.i.>> con le seguenti: <<7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1>>.

Unica¹⁴ dell'U.O.A..

5. Gli oneri connessi all'impiego del volontariato nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b) del presente articolo, sono a carico dell'ente attivante, salvo quanto diversamente stabilito dall'atto di eventuale concessione dei benefici *di cui agli articoli 39 e 40 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018*¹⁵.
6. Alle spese sostenute per la partecipazione del volontariato agli eventi di cui al comma 4, lettera c) del presente articolo, che si rendessero necessarie nella gestione di emergenze sul territorio nazionale o estero, con rimborso a carico del Dipartimento della Protezione Civile, la U.O.A. può far fronte, sulla base delle risorse disponibili, sui pertinenti capitoli di bilancio.
7. Per l'applicazione dei benefici *di cui agli articoli 39 e 40 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018*¹⁶ ed affinché l'attività svolta possa essere riconosciuta per il mantenimento dell'iscrizione nell'albo regionale, l'eventuale attivazione del volontariato non ai sensi della lettera b del comma 4 del presente articolo, deve essere sempre e comunque comunicata all'U.O.A. Protezione Civile tramite P.E.C.
8. Con riferimento agli scenari di rischio per i quali la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, l'attivazione del volontariato deve essere sempre e comunque disposta dalla S.O.R. con le modalità descritte nel punto precedente.

Articolo 20

Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale

1. L'impiego del volontariato e delle attrezzature in occasione di eventi a rilevante impatto locale - che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga - avviene nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dal Dipartimento della Protezione Civile, con particolare riferimento alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 novembre 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 dell' 1 febbraio 2013), nonché di altri specifici provvedimenti inerenti l'evento o la manifestazione.
2. Ai fini dell'impiego del volontariato di protezione civile e dei mezzi al seguito è necessaria la presenza:
 - a) dell'evento ai fini della salvaguardia della vita umana, dei beni e dei valori che contraddistinguono l'attività di protezione civile;
 - b) di una pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d'impiego dei volontari a supporto dell'ordinata gestione dell'evento;
 - c) di un atto formale dell'autorità di protezione civile che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell'evento e l'istituzione temporanea del Centro operativo comunale (C.O.C.);
 - d) di un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo dell'organizzazione.
3. L'attivazione della pianificazione comunale di emergenza non deve interferire o

¹⁴ L'art. 8 del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019, sostituisce le parole da <<2>> a <<s.m.i.>> con le seguenti: <<7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1>> e l'acronimo <<S.O.R.>> è sostituito dalle seguenti parole: <<sala operativa regionale unica>>.

¹⁵ L'art. 8 del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019, sostituisce le parole da <<al D.P.R. 194/2001>> con le seguenti: <<agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1>>.

¹⁶ L'art. 8 del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019, sostituisce le parole da <<al D.P.R. 194/2001>> con le e seguenti: <<agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1>>.

sostituirsi, con le normali procedure, previste da altre normative di settore, in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.

4. I criteri di attivazione delle organizzazioni di volontariato deve rispondere a principi di rotazione e di vicinanza della sede dell'organizzazione rispetto ai luoghi in cui si verificano gli eventi emergenziali, oltre che alle specifiche competenze e alle credenziali delle organizzazioni, adeguatamente documentate dal curriculum operativo.
5. Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'amministrazione comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentito, a condizione che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti *dagli articoli 39 e 40 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018*¹⁷.
6. In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'articolo 39 *del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018*¹⁸ deve essere contenuto ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di protezione civile comunale.
7. Resta inteso che in nessun caso i volontari di protezione civile potranno operare in sostituzione delle forze di polizia statale e locale, ma esclusivamente a supporto delle stesse.

Articolo 21

Partecipazione del volontariato alla Colonna Mobile Regionale e modalità di intervento.

1. Le organizzazioni iscritte all'albo regionale possono partecipare alla composizione e alla gestione dei moduli della Colonna Mobile Regionale (C.M.R.).
2. Ai fini di cui al comma 1, le organizzazioni interessate procedono sulla base di appositi accordi con la U.O.A., mettendo a disposizione, e sotto il coordinamento della stessa, le dotazioni strumentali e il personale necessario per garantirne la operatività, ovvero assumendo la titolarità della gestione di uno o più moduli operativi, fermi restando il coordinamento regionale.
3. Le organizzazioni del volontariato regionale gestiscono le attività di protezione civile, nel rispetto del principio di autonomia organizzativa, in relazione agli specifici moduli della C.M.R., mediante la costituzione di apposite unità operative comprensive di dotazione strumentale e personale, nonché adeguatamente strutturate e formate.
4. L'impiego dei moduli e delle unità operative della C.M.R. per interventi nell'ambito del territorio regionale è disposto e coordinato dal Dirigente dell'U.O.A.
5. Per gli interventi al di fuori del territorio regionale, il Dirigente dell'U.O.A. provvede su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, sulla base degli accordi con esso definiti, e tenuto conto delle esigenze connesse ad eventuali situazioni emergenziali previste o in atto sul territorio regionale.
6. Qualora, in occasione di eventi di rilievo locale, si rilevi la necessità di garantire la disponibilità di mezzi e attrezzature della C.M.R., l'organizzazione che li detiene ne dà comunicazione immediata all'Ente attivante, che provvede alla relativa richiesta alla Regione. In tali casi, la U.O.A. procede alla valutazione della richiesta in relazione alle necessità di intervento sull'intero territorio regionale.

¹⁷ L'art. 9 del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019, sostituisce le parole da <<9 e 10 del D.P.R. 194/2001>> con le seguenti: <<39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1>>.

¹⁸ L'art. 9 del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019, sostituisce le parole da <<9 del D.P.R. 194/2001>> con le seguenti: <<39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1>>.

Articolo 22

Attività addestrative di protezione civile

1. Le attività addestrative di protezione civile avvengono nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dal Dipartimento della Protezione Civile, con particolare riferimento alle Circolari del Dipartimento della Protezione Civile n. 41948 del 28 maggio 2010 e n. 46576 del 2 agosto 2011.
2. Le attività addestrative di protezione civile sono classificate, in conformità a quanto disposto dalle citate direttive nazionali, in “esercitazioni di protezione civile” e “prove di soccorso”. Possono essere effettuate su iniziativa degli enti istituzionali o delle organizzazioni di volontariato.
3. Le attività addestrative di iniziativa degli enti istituzionali assumono come principale riferimento la pianificazione comunale, intercomunale, provinciale, ecc., e sono finalizzate a testarne, periodicamente, la validità ed il grado di risposta mediante la verifica degli scenari incidentali, dell'organizzazione, della disponibilità delle risorse e delle procedure operative.
4. Le attività addestrative di iniziativa del volontariato verificano la capacità operativa dell'organizzazione, l'efficienza e la funzionalità del parco materiali, mezzi, attrezzature e dotazioni attraverso il grado di risposta delle singole organizzazioni. Esse sono opportunamente programmate e motivate e devono essere preventivamente concordate con l'autorità locale di protezione civile e, se del caso di pubblica sicurezza competente per territorio, e, altresì, comunicate alla Regione.
5. Per qualsiasi tipo di attività addestrativa e chiunque sia il proponente, è necessario redigere il “documento d'impianto” - finalizzato alla definizione dei lineamenti, compiti operativi, prescrizioni, nonché ogni altro elemento indispensabile allo svolgimento dell'esercitazione programmata - che deve essere condiviso dalla U.O.A.
6. Ai fini dell'organizzazione dell'attività addestrativa e del suo svolgimento secondo il piano delle attivazioni previsto nel documento d'impianto, i materiali, i mezzi e le dotazioni eventualmente necessari, quale supporto logistico, sono messi a disposizione dalle componenti istituzionali ed operative, secondo il principio di sussidiarietà.
7. Le attività di cui al presente articolo devono essere effettuate in conformità con le Linee Guida allegate alla D.G.R. n. 135/2015 e s.m.i.

Articolo 23

Contributi

1. La Regione Calabria, attraverso la U.O.A., favorisce la crescita del volontariato, nelle sue varie forme di aggregazione, mediante la concessione di contributi per progetti specifici e con la stipula di appositi atti convenzionali che garantiscano un'efficace collaborazione tra le diverse componenti.
2. Ai fini della concessione dei contributi, i progetti presentati a qualsiasi titolo dalle singole organizzazioni devono essere congruenti, oltre che con la consistenza e la capacità operativa propria, con gli obiettivi, la programmazione e le linee di sviluppo della protezione civile regionale.
3. La Regione Calabria, può altresì contribuire alla operatività delle organizzazioni attraverso la concessione in comodato d'uso gratuito di automezzi e attrezzature di proprietà regionale afferenti alla C.M.R., previa stipula di apposita convenzione con la U.O.A.

Articolo 24

Formazione

1. L'U.O.A. predispone linee guida per la formazione del volontariato, ai sensi della normativa vigente, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione,

indirizzo e coordinamento, e promuove la formazione con apposite intese con enti pubblici e privati.

2. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del decreto d'iscrizione all'albo regionale di protezione civile, i componenti operativi delle organizzazioni dovranno frequentare un corso di formazione base oltre a documentare le competenze specifiche legate ai moduli operativi di cui all'articolo 13 comma 1.
3. *La scuola di protezione civile, istituita con deliberazione della Giunta regionale, provvede all'espletamento delle attività di formazione di cui al presente articolo e al preventivo riconoscimento, sulla base dei criteri determinati con deliberazione della medesima Giunta, dei corsi di formazioni svolti da altre istituzioni¹⁹.*

Articolo 25

Benefici conseguenti all'impiego del volontariato di protezione civile

1. Alle organizzazioni regolarmente iscritte nell'albo regionale e impiegate nelle attività di protezione civile inerenti gli eventi di cui *all'articolo 7, comma 1 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018²⁰*, si applicano i benefici previsti dal D.P.R. 194/2001 nei limiti di importo e temporali per l'impiego del volontariato ivi previsti.
2. *I criteri per l'applicazione dei benefici e per i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono definiti dal Dipartimento della Protezione civile²¹.*
3. L'autorizzazione ai benefici di legge è rilasciata dalla U.O.A., indipendentemente dall'ente attivante, sulla base di apposita richiesta.
4. Nei casi in cui all'attivazione delle organizzazioni abbiano provveduto gli enti responsabili dell'esercizio associato delle funzioni comunali di protezione civile competenti, gli stessi provvedono:
 - a) alla richiesta alla U.O.A. dell'autorizzazione ai benefici di legge;
 - b) alla raccolta e all'istruttoria delle richieste di rimborso avanzate dalle organizzazioni, nonché alla verifica della completezza e congruità della documentazione dalle stesse prodotta;
 - c) ad inoltrare alla U.O.A., ai fini della liquidazione, le richieste di rimborso valutate ammissibili a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera b), nei casi di cui all'articolo 27, comma 2;
 - d) alla registrazione dei volontari, dei mezzi e delle attrezzature;
 - e) al rilascio dell'attestato di partecipazione dei volontari, nonché di quello relativo ai mezzi e alle attrezzature impiegate nell'emergenza.
5. Le organizzazioni aventi diritto e i datori di lavoro interessati sono tenuti a trasmettere la richiesta di rimborso entro 24 (ventiquattro) mesi dalla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa. In ogni caso, la liquidazione delle richieste di rimborso avverrà secondo l'ordine cronologico di arrivo alla U.O.A. della relativa documentazione, compatibilmente con le risorse disponibili, previa verifica da parte della stessa U.O.A. della congruità della richiesta di liquidazione.
6. Qualora l'impiego del volontariato ricorra in vista o in occasione di eventi di rilievo nazionale, nonché di simulazione di eventi di rilievo nazionale, la U.O.A. cura il raccordo delle procedure ivi previste con quelle predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile.
7. Con decreto della U.O.A., entro 30 (giorni) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C.

¹⁹ Comma inserito dall'art. 10 del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019.

²⁰ L'art. 11 del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019, sostituisce le parole da <<2>> a <<s.m.i.>> con le seguenti: <<7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1>>.

²¹ Comma sostituito dall'art. 11 del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019.

delle presenti disposizioni, è approvata la modulistica occorrente per la richiesta dei benefici.

Articolo 26

Rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni

1. Alle organizzazioni iscritte nell'albo regionale possono essere rimborsate le spese sostenute in occasione di attività o interventi, solo se preventivamente autorizzati dalla U.O.A., in conformità alla Circolare del Dipartimento della Protezione Civile DPC/VRE/0054056 del 26/11/2004, nel modo seguente:
 - a) i costi del carburante utilizzato dai mezzi impegnati nell'evento dovranno essere documentati da apposite schede carburante, regolarmente compilate e vidimate dal gestore;
 - b) i costi sostenuti ed i relativi consumi devono essere coerenti con il chilometraggio percorso per raggiungere la sede dell'evento, secondo il tragitto più breve ove possibile, le informazioni fornite dalle organizzazioni saranno confrontate con quelle derivanti dal sistema di rilevamento G.P.S. in dotazione alle autovetture della U.O.A.
 - c) le schede carburante devono essere presentate in originale;
 - d) i rifornimenti devono essere riferiti coerentemente al periodo temporale di impiego dei mezzi;
 - e) eventuali ricevute di pedaggi autostradali, in originale, devono essere riferiti all'automezzo impiegato, ed essere leggibili;
 - f) le spese di trasporto, per ferrovia o nave, devono essere documentate da biglietti di viaggio, in originale, regolarmente vidimati ed emessi alla tariffa più economica;
 - g) eventuali danni o perdite ad attrezzature o mezzi devono essere documentati da certificazione rilasciata o sottoscritta da autorità istituzionale competente (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, Automobil Club Italiano per il rimorchio degli automezzi, Responsabili del Centro Operativo Misto, Centro Operativo Comunale e Centro Coordinamento Soccorsi, ecc.) e su presentazione di fattura in originale;
 - h) non possono essere ammesse a rimborso eventuali spese di vitto, alloggio, viaggi in aereo, noleggio mezzi o materiali se non espressamente autorizzati;
 - i) può essere ammesso a rimborso il vitto consumato durante un percorso di trasferimento, per operazioni di emergenza, di oltre 300 Km, nei limiti di Euro 15,00 (Euro quindici/00) a persona; in tal caso dovrà essere presentato scontrino "parlante" in cui siano esplicitate le singole voci di spesa;
 - j) non si fa luogo al rimborso di ricariche e/o schede telefoniche, biglietti di autobus cittadini, parcheggi e ogni altro simile onere se non espressamente autorizzato;
 - k) la richiesta di rimborso deve essere corredata dalla copia dell'attestato di presenza rilasciato dall'autorità di protezione civile che ha coordinato l'evento;
 - l) relativamente alla Croce Rossa Italiana, i benefici previsti dalla normativa si applicano alla sola componente volontaristica del predetto ente.
2. Non potrà farsi luogo a rimborsi per automezzi non intestati all'organizzazione, salvo rari casi preventivamente autorizzati, accuratamente documentati e valutati, quando sia oggettivamente impossibile per il volontario di fruire del trasporto a bordo di veicoli appartenenti ad altre organizzazioni o componenti del servizio nazionale della protezione civile.
3. Con decreto della competente U.O.A., entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. delle presenti disposizioni, è approvata la modulistica occorrente per la richiesta dei rimborsi.

Articolo 27

Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari relativi all'applicazione dei benefici di cui agli artt. 23, 25 e 26 sono a carico dell'Ente attivante.

2. Essi possono essere posti a carico della Regione Calabria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ferma restando la preventiva autorizzazione della U.O.A., esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) per le attività delle organizzazioni connesse a situazioni di emergenza in corso o previste, ovvero funzionali a scongiurare situazioni di imminente e grave pericolo per l'incolumità delle persone;
 - b) per le attività delle organizzazioni connesse alla partecipazione ad esercitazioni ed altre attività addestrative o di formazione, nell'ambito di iniziative degli enti locali ritenute dalla U.O.A. strategiche per lo sviluppo del sistema di protezione civile.

Articolo 28

Consulta regionale di volontariato di protezione civile

1. La Regione Calabria, con deliberazione della Giunta regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla approvazione del presente regolamento provvederà ad istituire la Consulta regionale di volontariato di protezione civile che ha compiti di consulenza nei confronti della U.O.A.
2. La Consulta è costituita attraverso la libera adesione delle organizzazioni che operano nel campo della protezione civile e dei gruppi comunali di protezione civile, iscritti nell'albo regionale.
3. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Consiglio direttivo ed il Presidente. La stessa Consulta provvederà a discutere e approvare democraticamente, mediante i suoi organi, un suo regolamento interno che ne definisce l'organizzazione, tale regolamento dovrà essere approvato dall'U.O.A.
4. *L'Assemblea è formata da un rappresentante effettivo e uno supplente per ogni organizzazione. Il Consiglio direttivo è composto da:*
 - a) *cinque membri, uno in rappresentanza di ogni provincia della Calabria, democraticamente eletti dalle organizzazioni iscritte all'albo regionale non costituenti articolazioni locali delle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale;*
 - b) *un membro in rappresentanza di ogni associazione di volontariato iscritta nell'elenco nazionale, avente articolazioni a carattere locale in almeno tre province della Calabria*²².

*4bis. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni*²³.
5. Il Presidente e il Consiglio direttivo della Consulta supportano la U.O.A., ed in particolare il Dirigente e il Responsabile della U.O. "Volontariato", nella definizione delle linee programmatiche e nella individuazione delle scelte strategiche al fine di ottimizzare l'attività del volontariato nell'ambito dell'attività della U.O.A. Tale supporto si concretizzerà con riunioni mensili che si svolgeranno presso la U.O.A.
6. Il Presidente della Consulta regionale partecipa alle regolari attività della Consulta Nazionale di protezione civile.

Articolo 29

Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogato il "Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile"; di cui alla Delibera di G. R. del 13 aprile 2003.

²² Comma sostituito dall'art. 12 del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019.

²³ Comma inserito dall'art. 12 del Regolamento n. 6 del 13 marzo 2019.



ALLEGATO “A” alla Delibera di Giunta Regionale n. 512 del 16/12/2016

**DISCIPLINA DELL’ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE,
DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER LA SUA GESTIONE E DELL’UTILIZZO DEI
LOGHI DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE**

Articolo 1

Organizzazioni del volontariato di protezione civile

1. Si considerano organizzazioni del volontariato della protezione civile regionale (di seguito denominate “organizzazioni”) gli organismi o associazioni senza fini di lucro, liberamente costituiti, iscritti nell’Albo regionale di cui all’articolo 3, che svolgono o promuovono - avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, per i quali pertanto non potrà essere prevista alcuna tipologia di contratto di lavoro, continuativo o occasionale - attività di previsione, di prevenzione e di soccorso, in vista e/o in occasione di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225, e s.m.i., con le modalità previste dal DPR 194/2001 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/11/2012.
2. In particolare, sono ricompresi tra i soggetti di cui al comma 1:
 - a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), che prevedono nel proprio Statuto lo svolgimento dell’attività di protezione civile;
 - b) ogni altra organizzazione, diversa da quelle di cui alla lettera a), purché a componente prevalentemente volontaria e che prevedono nel proprio Statuto lo svolgimento dell’attività di protezione civile;
 - c) i gruppi comunali e intercomunali costituiti dai comuni singoli o associati nelle forme previste dalla vigente normativa statale e regionale;
 - d) le articolazioni a carattere locale delle Associazioni ricadenti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) ed aventi diffusione sovra regionale o nazionale;
3. Alla costituzione dei gruppi di cui al comma 2, lettera c), provvedono il sindaco ovvero, in caso di esercizio associato delle funzioni di protezione civile, il presidente o il sindaco dell’ente responsabile dell’esercizio associato, sulla base e nel rispetto dei regolamenti locali che li disciplinano. I gruppi operano di norma all’interno del territorio del comune, ovvero nell’ambito dei territori dei comuni associati, e sono formati da volontari che si rendono direttamente disponibili all’organo di vertice competente, che ne assume la responsabilità.
4. Per i gruppi comunali il codice fiscale del gruppo coincide con quello del comune, per i gruppi intercomunali il codice fiscale coincide con quello dell’unione dei comuni, per le associazioni di comuni, coincide con quello del comune capofila.

Articolo 2

Forme di organizzazione operativa del volontariato

1. Il volontariato di protezione civile della Regione Calabria opera attraverso le seguenti forme di aggregazione territoriale:
 - a) a livello comunale o, qualora le funzioni di protezione civile siano svolte in forma associata, intercomunale, tramite le organizzazioni operanti esclusivamente sul territorio comunale, nonché le articolazioni locali delle Associazioni regionali e nazionali;
 - b) a livello provinciale, tramite le organizzazioni operanti sul territorio provinciale, e le sezioni delle Associazioni regionali o nazionali presenti sul territorio medesimo;
 - c) a livello regionale, tramite le organizzazioni regionali e le sezioni delle Associazioni nazionali operanti sul territorio regionale.

Art. 3

Albo regionale del volontariato di protezione civile

1. La Regione Calabria, attraverso gli uffici della competente U.O.A. di Protezione Civile (di seguito indicata come U.O.A.), provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo regionale del volontariato della protezione civile, di seguito denominato "albo regionale".
2. Le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenute, anche se iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 33/2012, ad iscriversi nell'albo regionale di cui al presente articolo, al fine di operare nell'ambito del sistema regionale della protezione civile, nonché per l'attivazione e l'impiego da parte delle autorità competenti, ed altresì ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal D.P.R. 194/2001.
3. Le sezioni operative di organizzazioni a diffusione nazionale, presenti sul territorio regionale, sono tenute, all'atto dell'iscrizione, a comunicare la propria partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione della struttura centrale dell'organizzazione di appartenenza, nell'ambito della propria colonna mobile nazionale; qualora tale partecipazione subentri successivamente, essa deve essere comunicata tempestivamente alla U.O.A. Analoga comunicazione le medesime sezioni operative sono tenute a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini della permanenza nell'albo regionale.
4. Le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono classificate nell'albo regionale in base al loro ambito di operatività, come:
 - a) Colonna Mobile Regionale (di seguito C.M.R.): organizzazioni per interventi della C.M.R.;
 - b) Locale: organizzazioni per interventi in ambito locale.
5. Con decreto della U.O.A. entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C delle presenti disposizioni, è approvata la modulistica occorrente all'iscrizione e all'aggiornamento dell'albo regionale.
6. Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione della modulistica di cui al comma 5, le organizzazioni, anche se già iscritte, sono tenute, pena la cancellazione d'ufficio, ad aggiornare i dati del censimento in conformità alla nuova modulistica.

Articolo 4

Censimento delle organizzazioni di volontariato regionale di Protezione Civile

1. L'U.O.A., attraverso l'Unità Operativa "Volontariato", all'atto della compilazione dell'albo regionale di cui all'articolo 3 e, successivamente con cadenza triennale, effettua il censimento delle organizzazioni, con le finalità di seguito elencate:
 - a) individuazione delle risorse operative e professionali del volontariato calabrese, funzionali alla gestione delle attività di protezione civile, nel corso o in previsione di una situazione di emergenza e per finalità di prevenzione dei rischi;
 - b) promozione del coordinamento tra le varie componenti del volontariato regionale, e delle stesse con i soggetti istituzionali competenti alla gestione dell'emergenza;

- c) verifica delle esigenze di sviluppo del complessivo sistema del volontariato regionale, in ordine sia alla professionalità/formazione che ai mezzi strumentali idonei a consentire una efficace azione di indirizzo e potenziamento del sistema di protezione civile da parte della Regione e degli enti locali;
 - d) individuazione tempestiva delle sezioni dotate di operatività in emergenza, ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.
- 2 Il censimento dovrà essere corredato da una relazione scritta, da parte del Responsabile dell'Unità Operativa "Volontariato", che evidenzia eventuali situazioni di insussistenza rispetto ai requisiti per la permanenza nell'albo regionale riportati al comma 1 dell'articolo 5;
- 3 Il censimento, integrato da eventuali controlli in loco, riguarderà i seguenti dati:
- a) i moduli operativi, le unità di intervento attivabili e la capacità tecnico-operativa;
 - b) gli scenari di rischio e gli ambiti di attività nel quale ciascuna sezione opera;
 - c) l'ambito territoriale prevalente di operatività;
 - d) l'elenco dei volontari iscritti all'organizzazione;
 - e) i rischi compresi nella copertura assicurativa, con riferimento all'attività di protezione civile svolta, ed i relativi massimali;
 - f) le condizioni di sicurezza garantite ai volontari, con particolare riguardo a:
 - utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
 - osservanza degli adempimenti previsti dal "percorso della sicurezza per i volontari di protezione civile", come riportati nel dossier rinvenibile al sito http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp?contentId=DOS30059;
 - iniziative di formazione programmate in materia di sicurezza;
 - g) i rapporti convenzionali eventualmente in essere con la Regione, gli enti locali o altri soggetti istituzionali per lo svolgimento delle attività di protezione civile, di antincendio boschivo, o altre ad esse connesse;
 - h) il costante aggiornamento della banca dati informatica accessibile dal sito istituzionale www.protezionecivilecalabria.it, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile disponibile sul portale istituzionale della U.O.A.;
 - i) la sussistenza dei requisiti elencati negli articoli 5 e 7 del presente Regolamento.

Articolo 5

Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale, l'organizzazione richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) sede operativa e sede legale, ovvero solo sede operativa, sul territorio regionale;
 - b) espressa previsione, nell'atto costitutivo e nello statuto, dell'assenza di fini di lucro, della gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, dei criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, nonché dei diritti ed obblighi di essi;
 - c) previsione espressa nello scopo statutario, dello svolgimento di attività e di compiti di protezione civile;
 - d) democraticità interna ed elettività delle cariche associative;
 - e) prevalente presenza, tra gli iscritti, della componente volontaristica;
 - f) attestazione del legale rappresentante dell'organizzazione, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'inesistenza - a carico proprio nonché dei titolari di cariche elettive o di incarichi operativi direttivi - di condanne penali passate in giudicato di qualunque natura ed entità, e di procedimenti penali in corso nonché di non essere stati interdetti dai pubblici uffici, né destituiti o dispensati; l'U.O.A. verificherà entro 90 (novanta) giorni quanto dichiarato mediante il controllo della certificazione antimafia dei rappresentanti legali dell'organizzazione, nonché degli amministratori e degli altri titolari di incarichi operativi direttivi, che sarà richiesta dalla U.O.A. alla competente prefettura territoriale. Eventuali incongruenze saranno comunicate all'autorità giudiziaria e determineranno l'immediata cancellazione

dall'albo regionale;

- g) svolgimento, negli ultimi 3 (tre) anni, di attività documentate di protezione civile, anche diversa dagli interventi di emergenza (informazione alla popolazione sulle tematiche della previsione e prevenzione, diffusione della moderna coscienza di protezione civile, aver partecipato ad attività formative o esercitative), a carattere locale, regionale, o nazionale, riconosciute dai rispettivi enti territoriali di riferimento. Dal possesso di tale requisito sono escluse le organizzazioni che si iscrivono per la prima volta;
 - h) sottoscrizione di polizza assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento di attività di protezione civile, e per responsabilità civile verso terzi che copra tutti i volontari in essa impegnati;
 - i) indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito P.E.C.);
 - j) disponibilità di almeno un numero di cellulare attivo 24 ore su 24;
 - k) attestazione del legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, delle condizioni di tutela della salute e sicurezza garantite ai volontari;
 - l) documentato possesso delle competenze specifiche relative ai moduli operativi indicati elencati nell'articolo 13 comma 1 richiesti al momento dell'iscrizione.
- 2 Per le associazioni già iscritte nell'albo regionale sarà effettuata una verifica sul possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. In mancanza di uno o più requisiti sarà richiesto all'organizzazione la necessaria documentazione integrativa al fine di adeguare i requisiti al presente Regolamento. L'aggiornamento dell'albo regionale dovrà, comunque, concludersi entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 3 Al fine di evitare l'insorgenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, il personale in servizio presso l'U.O.A. e i soggetti ad esso legati da rapporto di coniugio o di convivenza nelle forme previste dalla legge, nonché di parentela di primo grado (genitori, figli e fratelli), non potrà essere iscritto alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
- 4 Ciascun aderente non può essere iscritto contemporaneamente come "volontario operativo" a più di una organizzazione iscritta all'albo regionale.

Articolo 6

Procedimento per l'iscrizione all'albo regionale

1. Le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, presentano alla U.O.A. la domanda di iscrizione all'albo regionale, completa di tutti i dati di cui all'articolo 4 comma 3.
2. La U.O.A., previo l'accertamento della completezza della domanda e della sussistenza dei necessari requisiti, provvede, con decreto, all'iscrizione dell'organizzazione richiedente nell'albo regionale.

Articolo 7

Requisiti per il riconoscimento dell'operatività in emergenza

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 5, le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ai fini del riconoscimento della operatività in emergenza, devono garantire l'effettiva disponibilità e operatività, in condizioni di sicurezza, dei propri volontari. In particolare l'organizzazione interessata è tenuta a dimostrare, attraverso i dati di cui all'articolo 4 comma 3:
 - a) che il numero dei volontari operativi sia pari almeno all'ottanta per cento degli iscritti, e in ogni caso non inferiore a 10 (dieci) per le Associazioni di volontariato e 5 (cinque) per i Gruppi Comunali di protezione civile; per volontari operativi si intendono tutti quei volontari che possono essere impiegati nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi individuati dall'articolo 2 comma 1, della legge 225/1992 e s.m.i. e che sono assicurati, equipaggiati e formati per svolgere tali attività nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza di cui al Decreto

Interdipartimentale del Ministero del Lavoro/Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 13 aprile 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011);

- b) il possesso di mezzi e attrezzature in proporzione adeguata al numero dei volontari operativi e all'ambito di attività, ovvero le modalità di spostamento dei propri volontari e di eventuali attrezzature;
 - c) di essere in grado, a seguito di attivazione da parte delle competenti autorità del sistema regionale di protezione civile, di svolgere effettivamente le attività indicate al momento dell'iscrizione;
 - d) di garantire una reperibilità 24 ore su 24 in caso di emergenza tramite il numero di cellulare comunicato al momento dell'iscrizione, con la seguente tempistica d'intervento: a livello provinciale entro 3 (tre) ore, a livello regionale entro 6 (sei) ore, a livello nazionale entro 8 (otto) ore.
- 2. Le organizzazioni che intendono aderire alla C.M.R., per tutti gli operatori impegnati, debbono garantire l'autonomia di logistica, di trasporto, di materiali e attrezzature, sia per raggiungere lo scenario di intervento che per permanervi per almeno 48 (quarantotto) ore.
 - 3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 1, lettera a, ciascun volontario, ancorché iscritto a più organizzazioni, deve essere considerato, con riferimento all'ambito regionale, una sola volta. A tal fine, i volontari iscritti a due o più organizzazioni comunicano alle stesse quale sia quella di riferimento per lo svolgimento dell'attività "volontario operativo" di protezione civile. L'U.O.A. verificherà, attraverso il controllo dei codici fiscali dei volontari iscritti nell'albo regionale e contenuti nella banca dati informatica, eventuali iscrizioni plurime provvedendo d'ufficio alla cancellazione del volontario.

Articolo 8

Gestione dell'albo regionale

- 1. La U.O.A. definisce - con apposito decreto - le procedure operative per la gestione dell'albo di cui all'articolo 3.
- 2. In particolare, la U.O.A.:
 - a) riceve le domande di iscrizione, e procede all'iscrizione, entro 30 (trenta) giorni, delle organizzazioni richiedenti ed alla formazione dell'albo regionale, previa le verifiche dei dati del censimento di cui all'articolo 4 comma 3;
 - b) verifica con cadenza triennale la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7;
 - c) provvede alla pubblicazione dell'albo regionale.

Articolo 9

Oneri di comunicazione delle organizzazioni iscritte nell'albo regionale

- 1. Ai fini della permanenza nell'albo regionale, le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenute all'aggiornamento costante dei dati oggetto del censimento di cui all'articolo 4 comma 3.
- 2. Ogni variazione dei dati di cui al comma 1, forniti al momento della domanda di iscrizione, con particolare riferimento a quelli oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere comunicata tramite P.E.C. entro 7 (sette) giorni al Responsabile dell'U.O. Volontariato, e mediante l'aggiornamento dei dati del censimento da parte dell'organizzazione stessa sulla banca dati informatica.
- 3. Ogni variazione, riguardante lo stato dei mezzi, sia di proprietà dell'organizzazione che in comodato d'uso, e del loro pronto impiego, del variato stato di efficienza di materiali e attrezzature o dell'indisponibilità di volontari pronti ad operare, deve essere immediatamente comunicata tramite P.E.C. al Responsabile dell'U.O. Volontariato con l'indicazione dei tempi di ripristino delle condizioni iniziali.

Articolo 10

Cancellazione dall'albo regionale

1. La cancellazione dall'albo regionale è disposta con provvedimento della U.O.A. per gravi e comprovati motivi, anche su segnalazione delle competenti autorità locali.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, la U.O.A. provvede alla cancellazione dell'organizzazione dall'albo regionale qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera b del presente regolamento, rilevi il venir meno di uno o più requisiti, dandone comunicazione, oltre che all'organizzazione interessata, agli enti territoriali di competenza.
3. Oltre che nei casi di cui ai commi 1 e 2, la U.O.A. provvede alla cancellazione dall'albo regionale:
 - a) su richiesta dell'organizzazione interessata;
 - b) nel caso in cui rilevi, anche su segnalazione degli enti territoriali competenti, che l'organizzazione non abbia provveduto, a seguito di apposita diffida, ad aggiornare i dati del censimento ai sensi dell'articolo 5;
 - c) per comportamenti lesivi all'immagine del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, della Regione Calabria e del volontariato in generale, per comportamenti delittuosi o attribuzioni improprie di poteri e abuso degli stessi, per la diffusione, attraverso stampa, web e social network, di notizie di falsi allarmi atti a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza, ostentazione di effigi e logotipi non autorizzati e l'uso improprio dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa e di palette stradali, per l'inottemperanza rispetto alle disposizioni riguardanti l'utilizzo di loghi e simboli distintivi;
 - d) per la mancata disponibilità, su richiesta di attivazione da parte dei soggetti preposti e con le modalità previste all'articolo 19, nel limite massimo di tre volte, senza produrre validi e documentati motivi giustificativi.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, lettere b), c) e d), la U.O.A. provvede alla cancellazione dell'organizzazione previa contestazione per iscritto, con preavviso di cancellazione, assegnando almeno 10 (dieci) giorni per fornire le eventuali controdeduzioni ovvero comunicare gli adeguati provvedimenti adottati in caso di ravvedimento.
5. Le organizzazioni interessate dal provvedimento di cancellazione e/o ciascuno dei propri rappresentanti legali non possono presentare nuova istanza di iscrizione all'albo regionale prima che siano trascorsi tre anni dalla cancellazione; ove fosse ugualmente presentata, tale istanza viene dichiarata inammissibile con decreto della U.O.A.

Articolo 11

Pubblicità dell'albo regionale

1. L'albo regionale è pubblicato annualmente dalla U.O.A. sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul proprio sito Internet istituzionale.

Articolo 12

Consultazione dei dati oggetto del censimento

1. La Regione garantisce la consultazione dei dati oggetto del censimento agli enti responsabili dell'esercizio associato delle funzioni di protezione civile.

Articolo 13

Moduli operativi

1. Le organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 2, partecipano alle attività di protezione civile attraverso i seguenti moduli operativi, previsti dal progetto di Colonna mobile nazionale delle regioni, che devono essere programmaticamente indicati in massimo di 4 (quattro) in ordine alle specializzazioni, all'atto della richiesta di iscrizione nell'albo regionale ed eventualmente integrati in momenti successivi, e comunque formalizzati entro un anno dalla richiesta:
 - a) Segreteria – per supporto organizzativo e attività amministrativa, anche nell'ambito di sale operative;

- b) Radio e telecomunicazioni - per i collegamenti radio sia con le frequenze assegnate alla Regione per le attività di protezione civile sia in frequenze radioamatoriali HF – VHF – UHF – C. B. PMR 446 – PMR civili con frequenza autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'area assegnata, con propri apparati e/o operatori muniti di patente e nominativo dell'ex del Ministero delle Telecomunicazioni per le sole frequenze consentite dalla patente radioamatoriale;
 - c) Logistica – per allestire e gestire un campo di accoglienza con i materiali della propria dotazione e/o forniti dalla Regione;
 - d) Manutenzione - per la manutenzione ordinaria dei servizi di un campo di accoglienza o di altre aree adibite alle attività di protezione civile;
 - e) Cucina da campo e distribuzione pasti - per produrre e distribuire pasti per attività di assistenza alla popolazione e/o ai soccorritori;
 - f) Operatori protezione civile generici – per interventi in caso di operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione ed ai soggetti maggiormente vulnerabili;
 - g) Operatori emergenza idrogeologica e meteo – per interventi in caso di emergenze per eventi atmosferici avversi, alluvioni e frane;
 - h) Antincendio boschivo e di interfaccia - per operazioni a terra di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
 - i) Operatori mezzi/attrezzature speciali – per l'impiego di operatori abilitati alla conduzione/utilizzo di mezzi/attrezzature speciali;
 - j) Unità cinofile da ricerca in superficie e su macerie - per attività di ricerca persone in superficie e sepolte da macerie utilizzando il binomio cane e conduttore;
 - k) Soccorso sanitario – per impiegare ambulanze di tipo “A” o di tipo “B” completamente attrezzate ed equipaggiate, secondo la tipologia, con personale medico, infermieristico e soccorritore volontario;
 - l) Assistenza medica – per allestire un posto di primo soccorso e assistenza medica avanzato (P.M.A.) con personale medico e infermieristico volontario, con le caratteristiche di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2011);
 - m) Assistenza sociale – per allestire un posto di assistenza sanitaria di base e sociosanitaria (P.A.S.S.) con personale specialistico volontario (psicologo, terapeuta, psichiatra, ecc.), con le caratteristiche di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 2013);
 - n) Vigilanza – per vigilare sulle aree attrezzate per scopi di protezione civile o per supportare le forze dell'ordine per il presidio di varchi/cancelli, anche in aree dissestate;
 - o) Operatore in ambiente acquatico – per supporto ad operazioni di soccorso e ricerca in acqua in aree alluvionate, in ambienti lacustri, fluviali e costieri;
 - p) Operatore in ambiente impervio – per supporto alle strutture, a tal fine deputate dalla normativa vigente o da particolari convenzioni ovvero accordi quadro, ad operazioni di soccorso e ricerca in ambiente impervio, ipogeo o montano;
 - q) Informatica, telematica e telerilevamento – per supporto nella gestione di hardware e software, sistemi informativi, trasferimento a distanza delle informazioni e delle elaborazioni, uso di attrezzature di monitoraggio, controllo da remoto e telerilevamento, anche nell'ambito di sale operative e mediante l'utilizzo di droni;
 - r) Informazione e documentazione – per supporto nelle attività di informazione alla popolazione, per la documentazione cartografica, fotografica e filmata di eventi;
 - s) Salvaguardia dei beni culturali ed artistici.
2. La formalizzazione per la strutturazione delle organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, a ciascun modulo richiesto avviene con provvedimento della U.O.A., previa verifica della autonomia e adeguatezza funzionale/professionale/operativa degli operatori di volontariato.

Articolo 14

Scenari di rischio e ambiti di attività

1. Gli scenari di rischio e gli ambiti di attività per il volontariato di protezione civile, individuati nell'allegato 1 all'articolo 1 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012), sono principalmente i seguenti:
 - a) scenario eventi atmosferici avversi;
 - b) scenario rischio idrogeologico - alluvione;
 - c) scenario rischio idrogeologico - frane;
 - d) scenario rischio sismico;
 - e) scenario rischio tsunami;
 - f) scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia.
2. Agli scenari di cui al comma 1 debbono aggiungersi gli scenari di rischio per i quali la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge:
 - a) scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti;
 - b) scenario rischio ambientale, igienico-sanitario;
 - c) scenario rischio attività di ricerca persone disperse/scomparse.
3. Vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile anche alcuni contesti per i quali è possibile l'impiego del volontariato a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria:
 - a) incidenti che richiedono attività di soccorso tecnico urgente;
 - b) attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
 - c) attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
 - d) attività di difesa civile;
 - e) attività connessa ad eventi di rilevante impatto locale;
 - f) attività di supporto per la redazione dei piani di emergenza (legge 194/2001);
 - g) attività di accoglienza, assistenza e supporto al fenomeno dell'immigrazione.
4. Vanno aggiunti altresì gli scenari caratterizzati dall'assenza di specifici rischi di protezione civile, e quindi contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici.
5. Le organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 2, all'atto della richiesta di iscrizione nell'albo regionale, devono espressamente indicare gli scenari di rischio e gli ambiti di attività dei propri volontari.

Articolo 15

Compiti svolti dai volontari di protezione civile

1. I compiti svolti dai volontari, individuati nell'allegato 2 all'articolo 2 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012), sono ricompresi nelle seguenti categorie minime di base:
 - a) assistenza alla popolazione, intesa come:
 - attività psicosociale;
 - attività socio-assistenziale;
 - b) assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (minori, anziani, malati) o con disabilità, come richiamato dalla Delibera di Giunta Regionale n° 135/2015. Tale assistenza può essere svolta dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile che abbiano le specificità riconosciute da un'apposita Commissione istituita dal Dirigente dell'U.O.A. previa attivazione di un apposito Tavolo Tecnico con le principali Organizzazioni di Categoria;
 - c) informazione alla popolazione;
 - d) logistica;
 - e) soccorso e assistenza sanitaria;
 - f) uso di attrezzature speciali;
 - g) conduzione di mezzi speciali;

- h) predisposizione e somministrazione pasti;
 - i) prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
 - j) supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
 - k) presidio del territorio;
 - l) attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
 - m) attività formative;
 - n) attività in materia di radio e telecomunicazioni;
 - o) attività subacquee;
 - p) attività cinofile;
 - q) attività radiocomunicazione.
2. Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, a condizione che sia in possesso di adeguati dispositivi di protezione individuale e che abbia ricevuto la necessaria formazione e/o addestramento.
 3. La partecipazione dei volontari alle attività operative di protezione civile è possibile per le persone di età compresa tra i 18 ed i 75 anni di età; per la lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia il limite massimo di età è di 58 anni; per la guida con lampeggianti e sirene in azione il limite minimo di età è pari a 21 anni.
 4. Ai volontari operativi, iscritti nell'albo regionale, sarà assegnato un numero di iscrizione regionale progressivo che verrà riportato su apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla U.O.A.

Articolo 16

Utilizzo degli emblemi e segni di riconoscimento, automezzi e attrezzature

1. Con l'iscrizione nell'albo regionale di protezione civile, viene autorizzato, alle singole organizzazioni, l'uso del logo secondo le specifiche previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. I loghi, i simboli, le uniformi, gli automezzi e le attrezzature devono essere utilizzati esclusivamente per le attività di protezione civile, ivi comprese le esercitazioni e le iniziative di addestramento e formazione, coordinate direttamente dalla Regione ovvero da questa formalmente riconosciute. Riguardo alle uniformi e relativi loghi e simboli distintivi, si rimanda all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Sugli automezzi dovrà essere esplicitamente apposta la dicitura "Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile – Nome Organizzazione" con caratteri di medesime dimensioni (vedi Allegato 1).
4. I segnali distintivi usati per regolare il traffico, comunemente noti come "palette", possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti elencati nell'articolo 12 del "Codice della strada" (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss. mm. ii.) e, quindi, non possono essere utilizzati dai volontari di protezione civile.
5. Con l'emanazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 5 ottobre 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2009) sono state chiarite le disposizioni relative all'utilizzo dei dispositivi di segnalazione visiva (lampeggianti o luce blu) e dei dispositivi acustici di allarme (sirene) da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile; in ogni caso, l'uso dei lampeggianti e delle sirene è consentito solo nel caso di espletamento di servizi urgenti in situazioni di emergenza, come definite all'articolo 2 della legge n. 225/1992 e s.m.i., a supporto delle istituzioni preposte alla gestione dell'emergenza e che abbiano esplicitamente richiesto l'intervento dell'organizzazione.
6. A fronte di eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti, si procederà con richiami scritti rivolti al singolo volontario e all'organizzazione di appartenenza affinché vigili sul comportamento degli associati; la reiterazione di comportamenti scorretti nell'impiego degli emblemi, dispositivi di segnalazione e segni di riconoscimento, rientra tra i comprovati e gravi motivi che comportano, secondo le modalità e ai sensi dell'articolo 10

del presente regolamento, la cancellazione dall'albo regionale del volontariato di protezione civile.

Articolo 17

Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

1. I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) consistono sia in capi di abbigliamento con particolari caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni esterne, sia in attrezzature che debbono essere utilizzate a seconda del tipo di attività che viene, volta per volta, posta in essere.
2. I D.P.I. devono essere necessariamente utilizzati in emergenza, in caso di esercitazioni e/o dimostrazioni pubbliche, per la tutela del singolo volontario.
3. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego.

Articolo 18

Automezzi e attrezzature

1. Le organizzazioni, alla richiesta d'iscrizione nell'albo del volontariato di protezione civile, allegano apposita scheda con l'elenco degli automezzi e delle attrezzature di cui dispongono, in buono stato d'uso, e comunque tale da garantirne l'impiego in emergenza su attivazione della Sala Operativa Regionale (di seguito S.O.R.).
2. Gli automezzi e le attrezzature comunicate sono da intendersi, su richiesta della S.O.R., in caso d'emergenza, immediatamente disponibili.
3. L'eventuale indisponibilità, anche se temporanea, di automezzi e attrezzature (per i casi di manutenzione, guasti, danneggiamento, perdita di possesso, ecc.), deve essere tempestivamente comunicata alla S.O.R. da parte dell'organizzazione e altrettanto dovrà essere fatto ad avvenuto ripristino della disponibilità.
4. Gli automezzi e le attrezzature utilizzate devono essere di proprietà e/o in comodato d'uso delle organizzazioni; alla domanda d'iscrizione dovranno essere allegati in copia, le carte di circolazione, il titolo di possesso del veicolo ovvero i relativi atti di comodato d'uso, le polizze assicurative.
5. L'utilizzo degli automezzi concessi dalla Regione Calabria in comodato d'uso alle organizzazioni, per motivi di operatività, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla U.O.A.; a tal proposito si precisa che tali automezzi dovranno essere dotati di sistema di localizzazione G.P.S. fornito dalle compagnie assicurative in grado di fornire in tempo reale alla U.O.A. la relativa posizione. Gli automezzi potranno essere utilizzati solo in caso di attivazione (articolo 19) dell'organizzazione ed esclusivamente nel periodo di attivazione, oppure su richiesta dell'organizzazione da inviare a mezzo P.E.C. all'U.O.A. Nel caso il sistema G.P.S. dovesse consentire di accertare l'utilizzo di un automezzo senza preventiva autorizzazione della U.O.A. o al di fuori del periodo d'attivazione, dopo numero massimo di tre volte si procederà d'ufficio alla revoca della concessione del comodato d'uso e al conseguente immediato ritiro dell'automezzo.
6. Tutte le attrezzature utilizzate dall'organizzazione debbono essere conformi alle norme C.E. ovvero in regola con le norme antinfortunistica, ove esistenti, previste per il tipo di impiego.
7. La U.O.A. è, in ogni caso, esclusa da qualsivoglia responsabilità, civile e penale, derivante dalla mancata osservanza delle norme del "Codice della Strada", dei danni causati da imperizia o imprudenza dei volontari, del mancato possesso dei requisiti idonei per la guida degli automezzi e l'utilizzo delle attrezzature.

Articolo 19

Modalità di attivazione ed impiego del volontariato di protezione civile

1. L'attivazione del volontariato avviene nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità previste dal D.P.R. 194/2001, che ne tutela la partecipazione e ne disciplina ogni aspetto, nonché dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 novembre 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 dell'1 febbraio 2013) e da quanto stabilito e regolato da eventuali apposite convenzioni.
2. I volontari possono essere impiegati:
 - a) in attività ordinarie di previsione, prevenzione, formazione e addestramento;
 - b) in attività di emergenza.
3. Le attività di pianificazione, simulazione d'emergenza e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al successivo articolo 25, devono essere concordate e autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile. Per le medesime attività, promosse a livello locale e formalmente autorizzate, la U.O.A. può concorrere alla copertura parziale delle spese preventivate nel limite delle risorse disponibili.
4. Per le attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista di eventi emergenziali, l'attivazione e l'impiego del volontariato è di competenza:
 - a) del Sindaco, per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 225/1992 e s.m.i.; tale attivazione dovrà essere contestualmente comunicata, tramite P.E.C., anche alla S.O.R. dell'U.O.A. oltre che dal Sindaco anche dall'organizzazione;
 - b) della U.O.A. Protezione Civile, nel caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992 e s.m.i., per i quali non siano sufficienti le risorse disponibili nei comuni, ovvero per quegli eventi che per loro caratteristiche ed ampiezza comprendono un elevato numero di comuni e cittadini interessati da danni e gravi situazioni di disagio e pericolo, o il territorio di più province. L'attivazione deve avvenire su richiesta diretta del Dirigente della U.O.A. Protezione Civile o di un suo delegato o tramite la S.O.R. su disposizione del Dirigente dell'U.O.A. o di un suo delegato. L'attivazione deve avvenire mediante P.E.C. o - in caso di estrema urgenza - mediante telefonata (registrata dal sistema telematico della S.O.R.); in questi casi di estrema urgenza dovrà seguire l'attivazione mediante P.E.C. entro 12 (dodici) ore;
 - c) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 225/1992 e s.m.i.; tale attivazione dovrà essere contestualmente comunicata dall'organizzazione, tramite P.E.C., alla S.O.R. dell'U.O.A.
5. Gli oneri connessi all'impiego del volontariato nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b) del presente articolo, sono a carico dell'ente attivante, salvo quanto diversamente stabilito dall'atto di eventuale concessione dei benefici di cui al D.P.R. 194/2001.
6. Alle spese sostenute per la partecipazione del volontariato agli eventi di cui al comma 4, lettera c) del presente articolo, che si rendessero necessarie nella gestione di emergenze sul territorio nazionale o estero, con rimborso a carico del Dipartimento della Protezione Civile, la U.O.A. può far fronte, sulla base delle risorse disponibili, sui pertinenti capitoli di bilancio.
7. Per l'applicazione dei benefici di cui al D.P.R. 194/2001 ed affinché l'attività svolta possa essere riconosciuta per il mantenimento dell'iscrizione nell'albo regionale, l'eventuale attivazione del volontariato non ai sensi della lettera b) del comma 4 del presente articolo, deve essere sempre e comunque comunicata all'U.O.A. Protezione Civile tramite P.E.C.
8. Con riferimento agli scenari di rischio per i quali la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, l'attivazione del volontariato deve essere sempre e comunque disposta dalla S.O.R. con le modalità descritte nel punto precedente.

Articolo 20

Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale

1. L'impiego del volontariato e delle attrezzature in occasione di eventi a rilevante impatto locale - che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in

ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga - avviene nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dal Dipartimento della Protezione Civile, con particolare riferimento alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 novembre 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 dell' 1 febbraio 2013), nonché di altri specifici provvedimenti inerenti l'evento o la manifestazione.

2. Ai fini dell'impiego del volontariato di protezione civile e dei mezzi al seguito è necessaria la presenza:
 - a) dell'evento ai fini della salvaguardia della vita umana, dei beni e dei valori che contraddistinguono l'attività di protezione civile;
 - b) di una pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d'impiego dei volontari a supporto dell'ordinata gestione dell'evento;
 - c) di un atto formale dell'autorità di protezione civile che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell'evento e l'istituzione temporanea del Centro operativo comunale (C.O.C.);
 - d) di un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo dell'organizzazione.
3. L'attivazione della pianificazione comunale di emergenza non deve interferire o sostituirsi, con le normali procedure, previste da altre normative di settore, in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.
4. I criteri di attivazione delle organizzazioni di volontariato deve rispondere a principi di rotazione e di vicinanza della sede dell'organizzazione rispetto ai luoghi in cui si verificano gli eventi emergenziali, oltre che alle specifiche competenze e alle credenziali delle organizzazioni, adeguatamente documentate dal curriculum operativo.
5. Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'amministrazione comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentito, a condizione che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001.
6. In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'articolo 9 del D.P.R. 194/2001 deve essere contenuto ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di protezione civile comunale.
7. Resta inteso che in nessun caso i volontari di protezione civile potranno operare in sostituzione delle forze di polizia statale e locale, ma esclusivamente a supporto delle stesse.

Articolo 21

Partecipazione del volontariato alla Colonna Mobile Regionale e modalità di intervento.

1. Le organizzazioni iscritte all'albo regionale possono partecipare alla composizione e alla gestione dei moduli della Colonna Mobile Regionale (C.M.R.).
2. Ai fini di cui al comma 1, le organizzazioni interessate procedono sulla base di appositi accordi con la U.O.A., mettendo a disposizione, e sotto il coordinamento della stessa, le dotazioni strumentali e il personale necessario per garantirne la operatività, ovvero assumendo la titolarità della gestione di uno o più moduli operativi, fermi restando il coordinamento regionale.
3. Le organizzazioni del volontariato regionale gestiscono le attività di protezione civile, nel rispetto del principio di autonomia organizzativa, in relazione agli specifici moduli della C.M.R., mediante la costituzione di apposite unità operative comprensive di dotazione strumentale e personale, nonché adeguatamente strutturate e formate.
4. L'impiego dei moduli e delle unità operative della C.M.R. per interventi nell'ambito del territorio regionale è disposto e coordinato dal Dirigente dell'U.O.A.

5. Per gli interventi al di fuori del territorio regionale, il Dirigente dell'U.O.A. provvede su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, sulla base degli accordi con esso definiti, e tenuto conto delle esigenze connesse ad eventuali situazioni emergenziali previste o in atto sul territorio regionale.
6. Qualora, in occasione di eventi di rilievo locale, si rilevi la necessità di garantire la disponibilità di mezzi e attrezzature della C.M.R., l'organizzazione che li detiene ne dà comunicazione immediata all'Ente attivante, che provvede alla relativa richiesta alla Regione. In tali casi, la U.O.A. procede alla valutazione della richiesta in relazione alle necessità di intervento sull'intero territorio regionale.

Articolo 22

Attività addestrative di protezione civile

1. Le attività addestrative di protezione civile avvengono nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dal Dipartimento della Protezione Civile, con particolare riferimento alle Circolari del Dipartimento della Protezione Civile n. 41948 del 28 maggio 2010 e n. 46576 del 2 agosto 2011.
2. Le attività addestrative di protezione civile sono classificate, in conformità a quanto disposto dalle citate direttive nazionali, in "esercitazioni di protezione civile" e "prove di soccorso". Possono essere effettuate su iniziativa degli enti istituzionali o delle organizzazioni di volontariato.
3. Le attività addestrative di iniziativa degli enti istituzionali assumono come principale riferimento la pianificazione comunale, intercomunale, provinciale, ecc., e sono finalizzate a testarne, periodicamente, la validità ed il grado di risposta mediante la verifica degli scenari incidentali, dell'organizzazione, della disponibilità delle risorse e delle procedure operative.
4. Le attività addestrative di iniziativa del volontariato verificano la capacità operativa dell'organizzazione, l'efficienza e la funzionalità del parco materiali, mezzi, attrezzature e dotazioni attraverso il grado di risposta delle singole organizzazioni. Esse sono opportunamente programmate e motivate e devono essere preventivamente concordate con l'autorità locale di protezione civile e, se del caso di pubblica sicurezza competente per territorio, e, altresì, comunicate alla Regione.
5. Per qualsiasi tipo di attività addestrativa e chiunque sia il proponente, è necessario redigere il "documento d'impianto" - finalizzato alla definizione dei lineamenti, compiti operativi, prescrizioni, nonché ogni altro elemento indispensabile allo svolgimento dell'esercitazione programmata - che deve essere condiviso dalla U.O.A.
6. Ai fini dell'organizzazione dell'attività addestrativa e del suo svolgimento secondo il piano delle attivazioni previsto nel documento d'impianto, i materiali, i mezzi e le dotazioni eventualmente necessari, quale supporto logistico, sono messi a disposizione dalle componenti istituzionali ed operative, secondo il principio di sussidiarietà.
7. Le attività di cui al presente articolo devono essere effettuate in conformità con le Linee Guida allegate alla D.G.R. n. 135/2015 e s.m.i.

Articolo 23

Contributi

1. La Regione Calabria, attraverso la U.O.A., favorisce la crescita del volontariato, nelle sue varie forme di aggregazione, mediante la concessione di contributi per progetti specifici e con la stipula di appositi atti convenzionali che garantiscano un'efficace collaborazione tra le diverse componenti.
2. Ai fini della concessione dei contributi, i progetti presentati a qualsiasi titolo dalle singole organizzazioni devono essere congruenti, oltre che con la consistenza e la capacità operativa propria, con gli obiettivi, la programmazione e le linee di sviluppo della protezione civile regionale.

3. La Regione Calabria, può altresì contribuire alla operatività delle organizzazioni attraverso la concessione in comodato d'uso gratuito di automezzi e attrezzature di proprietà regionale afferenti alla C.M.R., previa stipula di apposita convenzione con la U.O.A.

Articolo 24

Formazione

1. L'U.O.A. predispone linee guida per la formazione del volontariato, ai sensi della normativa vigente, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione, indirizzo e coordinamento, e promuove la formazione con apposite intese con enti pubblici e privati.
2. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del decreto d'iscrizione all'albo regionale di protezione civile, i componenti operativi delle organizzazioni dovranno frequentare un corso di formazione base oltre a documentare le competenze specifiche legate ai moduli operativi di cui all'articolo 13 comma 1.

Articolo 25

Benefici conseguenti all'impiego del volontariato di protezione civile

1. Alle organizzazioni regolarmente iscritte nell'albo regionale e impiegate nelle attività di protezione civile inerenti gli eventi di cui all'articolo 2 della legge 225/1992 e s.m.i., si applicano i benefici previsti dal D.P.R. 194/2001 nei limiti di importo e temporali per l'impiego del volontariato ivi previsti.
2. I criteri per l'applicazione dei benefici normativi previsti dal D.P.R. 194/2001 sono definiti dal Dipartimento della Protezione Civile con Circolare n. 46576 del 2 agosto 2011. I criteri per il rimborso sono definiti dal Dipartimento della Protezione Civile.
3. L'autorizzazione ai benefici di legge è rilasciata dalla U.O.A., indipendentemente dall'ente attivante, sulla base di apposita richiesta.
4. Nei casi in cui all'attivazione delle organizzazioni abbiano provveduto gli enti responsabili dell'esercizio associato delle funzioni comunali di protezione civile competenti, gli stessi provvedono:
 - a) alla richiesta alla U.O.A. dell'autorizzazione ai benefici di legge;
 - b) alla raccolta e all'istruttoria delle richieste di rimborso avanzate dalle organizzazioni, nonché alla verifica della completezza e congruità della documentazione dalle stesse prodotta;
 - c) ad inoltrare alla U.O.A., ai fini della liquidazione, le richieste di rimborso valutate ammissibili a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera b), nei casi di cui all'articolo 27, comma 2;
 - d) alla registrazione dei volontari, dei mezzi e delle attrezzature;
 - e) al rilascio dell'attestato di partecipazione dei volontari, nonché di quello relativo ai mezzi e alle attrezzature impiegate nell'emergenza.
5. Le organizzazioni aventi diritto e i datori di lavoro interessati sono tenuti a trasmettere la richiesta di rimborso entro 24 (ventiquattro) mesi dalla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa. In ogni caso, la liquidazione delle richieste di rimborso avverrà secondo l'ordine cronologico di arrivo alla U.O.A. della relativa documentazione, compatibilmente con le risorse disponibili, previa verifica da parte della stessa U.O.A. della congruità della richiesta di liquidazione.
6. Qualora l'impiego del volontariato ricorra in vista o in occasione di eventi di rilievo nazionale, nonché di simulazione di eventi di rilievo nazionale, la U.O.A. cura il raccordo delle procedure ivi previste con quelle predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile.
7. Con decreto della U.O.A., entro 30 (giorni) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. delle presenti disposizioni, è approvata la modulistica occorrente per la richiesta dei benefici.

Articolo 26

Rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni

1. Alle organizzazioni iscritte nell'albo regionale possono essere rimborsate le spese sostenute in occasione di attività o interventi, solo se preventivamente autorizzati dalla U.O.A., in conformità alla Circolare del Dipartimento della Protezione Civile DPC/VRE/0054056 del 26/11/2004, nel modo seguente:
 - a) i costi del carburante utilizzato dai mezzi impegnati nell'evento dovranno essere documentati da apposite schede carburante, regolarmente compilate e vidimate dal gestore;
 - b) i costi sostenuti ed i relativi consumi devono essere coerenti con il chilometraggio percorso per raggiungere la sede dell'evento, secondo il tragitto più breve ove possibile, le informazioni fornite dalle organizzazioni saranno confrontate con quelle derivanti dal sistema di rilevamento G.P.S. in dotazione alle autovetture della U.O.A.
 - c) le schede carburante devono essere presentate in originale;
 - d) i rifornimenti devono essere riferiti coerentemente al periodo temporale di impiego dei mezzi;
 - e) eventuali ricevute di pedaggi autostradali, in originale, devono essere riferiti all'automezzo impiegato, ed essere leggibili;
 - f) le spese di trasporto, per ferrovia o nave, devono essere documentate da biglietti di viaggio, in originale, regolarmente vidimati ed emessi alla tariffa più economica;
 - g) eventuali danni o perdite ad attrezzature o mezzi devono essere documentati da certificazione rilasciata o sottoscritta da autorità istituzionale competente (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, Automobil Club Italiano per il rimorchio degli automezzi, Responsabili del Centro Operativo Misto, Centro Operativo Comunale e Centro Coordinamento Soccorsi, ecc.) e su presentazione di fattura in originale;
 - h) non possono essere ammesse a rimborso eventuali spese di vitto, alloggio, viaggi in aereo, noleggio mezzi o materiali se non espressamente autorizzati;
 - i) può essere ammesso a rimborso il vitto consumato durante un percorso di trasferimento, per operazioni di emergenza, di oltre 300 Km, nei limiti di Euro 15,00 (Euro quindici/00) a persona; in tal caso dovrà essere presentato scontrino "parlante" in cui siano esplicitate le singole voci di spesa;
 - j) non si fa luogo al rimborso di ricariche e/o schede telefoniche, biglietti di autobus cittadini, parcheggi e ogni altro simile onere se non espressamente autorizzato;
 - k) la richiesta di rimborso deve essere corredata dalla copia dell'attestato di presenza rilasciato dall'autorità di protezione civile che ha coordinato l'evento;
 - l) relativamente alla Croce Rossa Italiana, i benefici previsti dalla normativa si applicano alla sola componente volontaristica del predetto ente.
2. Non potrà farsi luogo a rimborsi per automezzi non intestati all'organizzazione, salvo rari casi preventivamente autorizzati, accuratamente documentati e valutati, quando sia oggettivamente impossibile per il volontario di fruire del trasporto a bordo di veicoli appartenenti ad altre organizzazioni o componenti del servizio nazionale della protezione civile.
3. Con decreto della competente U.O.A., entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. delle presenti disposizioni, è approvata la modulistica occorrente per la richiesta dei rimborsi.

Articolo 27

Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari relativi all'applicazione dei benefici di cui agli artt. 23, 25 e 26 sono a carico dell'Ente attivante.
2. Essi possono essere posti a carico della Regione Calabria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ferma restando la preventiva autorizzazione della U.O.A., esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) per le attività delle organizzazioni connesse a situazioni di emergenza in corso o previste, ovvero funzionali a scongiurare situazioni di imminente e grave pericolo per l'incolumità delle persone;
 - b) per le attività delle organizzazioni connesse alla partecipazione ad esercitazioni ed altre

attività addestrative o di formazione, nell'ambito di iniziative degli enti locali ritenute dalla U.O.A. strategiche per lo sviluppo del sistema di protezione civile.

Articolo 28

Consulta regionale di volontariato di protezione civile

1. La Regione Calabria, con deliberazione della Giunta regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla approvazione del presente regolamento provvederà ad istituire la Consulta regionale di volontariato di protezione civile che ha compiti di consulenza nei confronti della U.O.A.
2. La Consulta è costituita attraverso la libera adesione delle organizzazioni che operano nel campo della protezione civile e dei gruppi comunali di protezione civile, iscritti nell'albo regionale.
3. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Consiglio direttivo ed il Presidente. La stessa Consulta provvederà a discutere e approvare democraticamente, mediante i suoi organi, un suo regolamento interno che ne definisce l'organizzazione, tale regolamento dovrà essere approvato dall'U.O.A.
4. L'Assemblea è formata da un rappresentante effettivo e uno supplente per ogni organizzazione. Il Consiglio direttivo è composto di 5 (cinque) membri democraticamente eletti, in rappresentanza di ogni provincia della Calabria dalle organizzazioni iscritte all'albo regionale e da membri in rappresentanza delle Associazioni nazionali di volontariato. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo. Il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 (tre) anni.
5. Il Presidente e il Consiglio direttivo della Consulta supportano la U.O.A., ed in particolare il Dirigente e il Responsabile della U.O. "Volontariato", nella definizione delle linee programmatiche e nella individuazione delle scelte strategiche al fine di ottimizzare l'attività del volontariato nell'ambito dell'attività della U.O.A. Tale supporto si concretizzerà con riunioni mensili che si svolgeranno presso la U.O.A.
6. Il Presidente della Consulta regionale partecipa alle regolari attività della Consulta Nazionale di protezione civile.

Articolo 29

Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogato il "Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile"; di cui alla Delibera di G. R. del 13 aprile 2003.

Norme per l'utilizzo dei loghi distintivi del Sistema di Protezione Civile della Regione Calabria contenuti negli Allegati "A", "B" e "C" della DGR 273 del 19/7/2016 ed indicazioni sui dispositivi di protezione individuale.

Le presenti norme nascono dalla necessità di dare omogeneità dei dispositivi di protezione individuale e dei mezzi utilizzati dai volontari sia sotto l'aspetto tipologico che dell'abbinamento cromatico, onde permettere l'immediata identificazione degli operatori stessi.

1 Utilizzo del logo contenuto nell'allegato "A" della DGR 273 del 19/7/2016 da parte del personale dipendente dell'U.O.A. "Protezione Civile" della regione Calabria.

1.1 Premessa

Il personale dipendente dell'U.O.A. "Protezione Civile" della Regione Calabria utilizza il logo riportato nell'allegato "A" della DGR 273 del 19/7/2016 al fine di contrassegnare l'esercizio della propria attività. In particolare, esso deve essere apposto su:

- uniformi, vestiario o altro equipaggiamento da lavoro per l'espletamento delle attività istituzionali secondo le specifiche di seguito indicate;
- tesserino di riconoscimento personale;
- automezzi in dotazione all'U.O.A., in cui deve essere posto al centro degli sportelli anteriori con la scritta "Protezione Civile – Regione Calabria", al fine di facilitarne il riconoscimento anche a distanza;
- attrezzature e mezzi operativi di proprietà o temporaneamente assegnati all'U.O.A. "Protezione Civile";
- materiale cartaceo, quale manifesti, materiale di documentazione e informazione, prodotto dall'U.O.A. "Protezione Civile" oltre che sulle carte intestate dalla stessa U.O.A.

1.2 Specifiche per l'utilizzo del logo riportato nell'allegato "A" della DGR 273 del 19/7/2016

UNIFORME

Giaccone

- **Colore blu navy con inserti gialli alta visibilità nella parte superiore del torace e delle maniche;**
- certificazione CE EN 13688; CE EN 20471.

Personalizzazione:

- logo: secondo l'allegato "A" apposto sul petto sinistro; dimensioni: diametro 8,0 cm;
- bandiere europea ed italiana su manica sinistra; dimensioni: 4,5 x 2,5 cm ognuna;
- logo della Regione Calabria su manica destra; dimensione: 4,6 x 4,2 cm;
- scritta su petto destro recante:
PROTEZIONE CIVILE
REGIONE CALABRIA
 - ✓ dimensioni dello spazio di scrittura: 10,0 x 3,0 cm;
 - ✓ carattere: Arial; formattazione: giustificato; altezza carattere: 0,8 cm; colore: bianco su sfondo blu navy;
- scritta su schiena recante:

PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA

- ✓ dimensioni dello spazio di scrittura: 27,0 x 8,5 cm;
- ✓ carattere: Arial grassetto; formattazione: giustificato; altezza carattere: 3,5 cm; colore: grigio rifrangente.



Pantalone

- colore: blu navy con inserti gialli alta visibilità nella parte superiore;
- certificazione CE EN 13688; CE EN 20471.

FELPE E POLO (MANICHE CORTE/LUNGHE)

Personalizzazione:

- colore: blu navy nel caso di felpe, blu navy oppure bianco nel caso di polo;
- logo: secondo l'allegato "A" ricamato sul petto sinistro; dimensioni: diametro 8,0 cm;

- bandiere europea ed italiana su manica sinistra; forma rettangolare: dimensioni: 4,5 x 2,5 cm ognuna;
- logo della Regione Calabria su manica destra, dimensione: 4,6 x 4,2 cm;
- scritta su petto destro recante:
PROTEZIONE CIVILE
REGIONE CALABRIA
 - ✓ dimensioni dello spazio di scrittura: 10,0 x 3,0 cm;
 - ✓ carattere: Arial; formattazione: giustificato; altezza carattere: 0,8 cm; colore: bianco su sfondo blu navy;
- scritta su schiena recante:
PROTEZIONE CIVILE
REGIONE CALABRIA
 - ✓ dimensioni dello spazio di scrittura: 27,0 x 8,5 cm;
 - ✓ carattere: Arial grassetto; formattazione: giustificato; altezza carattere 3,0 cm; colore: bianco (blu nel caso di polo di colore bianco).



AUTOVETTURE

Sulle fiancate ed eventualmente sul cofano dei veicoli in dotazione dovrà essere applicato il logo secondo l'allegato "A" della DGR 273 del 19/7/2016, della misura minima di 30 cm di diametro.



2 Utilizzo dei loghi contenuti negli Allegati "B" e "C" della DGR 273 del 19/7/2016 da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

2.1 Premessa

Le organizzazioni iscritte nell'albo regionale fanno uso dei loghi di Protezione Civile della Regione Calabria riportati negli Allegati "B" (per Gruppi comunali di Protezione Civile) e "C" (per le Associazioni di Volontariato Protezione Civile) della DGR 273 del 19/7/2016, al fine di contrassegnare l'esercizio della propria attività. In particolare, i loghi devono essere apposti su:

- uniformi, vestiario o altro equipaggiamento da lavoro per l'espletamento delle attività istituzionali secondo le specifiche di seguito indicate;
- tesserino di riconoscimento (art. 15 comma 4 del presente Regolamento);
- mezzi in dotazione, anche a titolo di comodato, alle associazioni con la scritta "Organizzazione di volontariato di Protezione Civile – Nome Organizzazione", al fine di facilitarne il riconoscimento anche a distanza;
- carta intestata dell'organizzazione per le comunicazioni ufficiali;

Le organizzazioni devono usare il logo ufficiale solo per le seguenti attività:

- intervento dell'Associazione/Gruppo comunale in attività di previsione, prevenzione e soccorso, a seguito di attivazione da parte degli Enti Preposti;
- partecipazione dell'organizzazione ad esercitazioni di protezione civile o simulazioni di intervento autorizzate;
- partecipazione dell'organizzazione a convegni, congressi, raduni di protezione civile o manifestazioni analoghe autorizzate.

L'uso del logo ufficiale per attività estranee a quelle di protezione civile (es. sagre, feste, manifestazioni sportive e religiose, servizio di viabilità ecc.), oppure l'utilizzo di altre scritte (es. "Protezione Civile", "Pronto intervento" e similari) che non rientrano tra le indicazioni del presente Regolamento, comportano, per le organizzazioni di volontariato, la diffida e, nel caso di reiterato uso inappropriato del logo, la cancellazione dall'albo regionale.

2.2 Specifiche per l'utilizzo dei loghi riportati negli allegati "B" e "C" della DGR 273 del 19/7/2016

UNIFORME

Giaccone

- **Colore: preferibilmente blu navy con inserti gialli alta visibilità nella parte superiore del torace e delle maniche;**
- certificazione CE EN 13688; CE EN 20471.

Personalizzazione:

- logo: secondo gli allegati "B" o "C" apposto sul petto sinistro; dimensioni: diametro 8,0 cm;
- bandiere europea ed italiana su manica sinistra; dimensioni: 4,5 x 2,5 cm ognuna;
- logo della Regione Calabria su manica destra; dimensione: 4,6 x 4,2 cm;
- scritta su petto destro recante:
PROTEZIONE CIVILE
REGIONE CALABRIA
V O L O N T A R I O
 - ✓ dimensioni dello spazio di scrittura: 10,0 x 4,0 cm;
 - ✓ carattere: Arial; formattazione: giustificato; altezza carattere: 0,8 cm; colore: bianco su sfondo blu navy;
- alloggiamento tesserino di riconoscimento: dimensioni 9,0 x 6,0 cm;
- scritta su schiena recante:
PROTEZIONE CIVILE
REGIONE CALABRIA
V O L O N T A R I A T O
 - ✓ dimensioni dello spazio di scrittura: 27,0 x 13,5 cm;
 - ✓ carattere: Arial grassetto; formattazione: giustificato; altezza carattere: 3,5 cm; colore: grigio rifrangente.



Pantalone

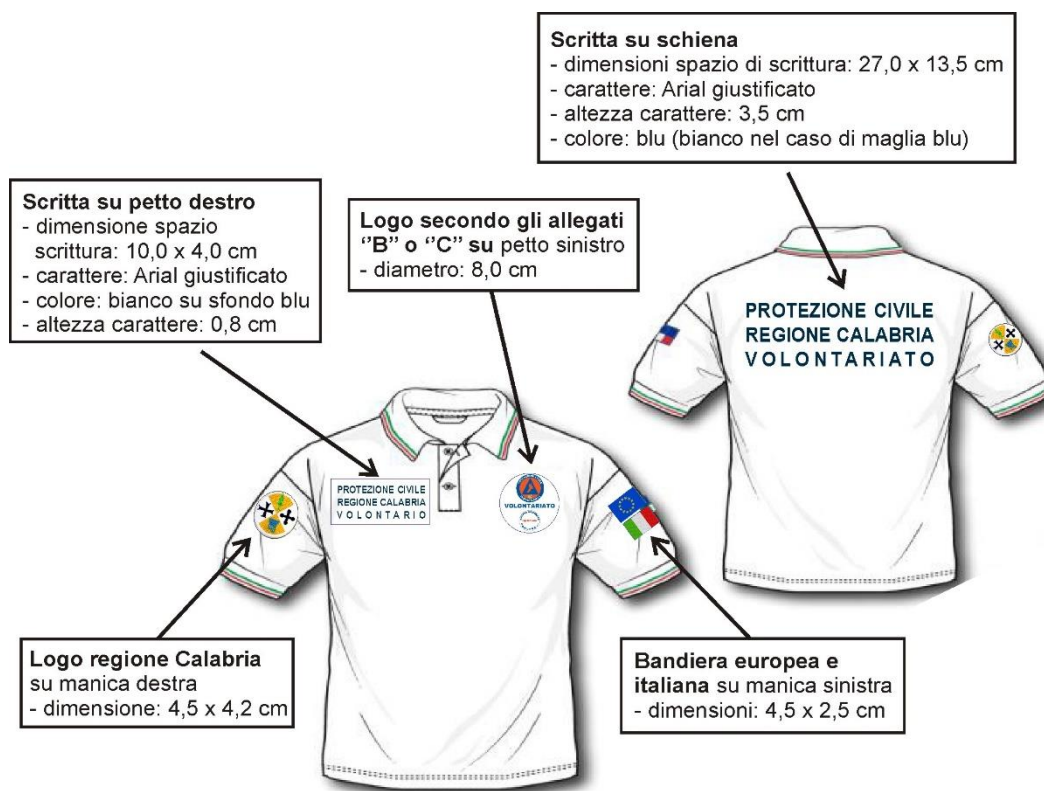
- **colore:** preferibilmente blu navy con inserti gialli alta visibilità nella parte superiore;
- certificazione CE EN 13688; CE EN 20471.

FELPE E POLO (MANICHE CORTE/LUNGHE)

Personalizzazione:

- colore: preferibilmente blu navy oppure bianco;
- logo: secondo gli allegati "B" o "C" sul petto sinistro; dimensioni: diametro 8,0 cm;
- bandiere europea ed italiana su manica sinistra; forma rettangolare: dimensioni: 4,5 x 2,5 cm ognuna;
- logo della Regione Calabria su manica destra, dimensione: 4,6 x 4,2 cm;
- scritta su petto destro recante:
 PROTEZIONE CIVILE
 REGIONE CALABRIA
 V O L O N T A R I O

- ✓ dimensioni dello spazio di scrittura: 10,0 x 4,0 cm;
- ✓ carattere: Arial; formattazione: giustificato; altezza carattere: 0,8 cm; colore: bianco su sfondo blu navy;
- scritta su schiena recante:
PROTEZIONE CIVILE
REGIONE CALABRIA
VOLONTARIATO
 - ✓ dimensioni dello spazio di scrittura: 27,0 x 13,5 cm;
 - ✓ carattere: Arial grassetto; formattazione: giustificato; altezza carattere 3,0 cm; colore: bianco (blu nel caso di felpe/polo di colore bianco).



GILET/CASACCHE

Personalizzazione:

- colore: preferibilmente blu navy o giallo fluo;
- logo: secondo gli allegati "B" o "C" sul petto sinistro; dimensioni: diametro 8,0 cm;
- scritta su petto destro recante:
PROTEZIONE CIVILE
REGIONE CALABRIA
VOLONTARIO
 - ✓ dimensioni dello spazio di scrittura: 10,0 x 4,0 cm;
 - ✓ carattere: Arial; formattazione: giustificato; altezza carattere: 0,5 cm; colore: bianco su sfondo blu navy;
- scritta su schiena recante:
PROTEZIONE CIVILE
REGIONE CALABRIA
VOLONTARIATO
 - ✓ dimensioni dello spazio di scrittura: 27,0 x 13,5 cm;
 - ✓ carattere: Arial; formattazione: giustificato; altezza carattere 3,0 cm; colore: blu.



AUTOVETTURE

Sulle fiancate ed eventualmente sul cofano dei veicoli in dotazione dovrà essere applicato il logo secondo i modelli "B" o "C", della misura minima di 30 cm di diametro, oltre alla dicitura, scritta con caratteri delle medesime dimensioni, recante:

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE
"DENOMINAZIONE ORGANIZZAZIONE"

- ✓ dimensione dello spazio di scrittura 50,0 x 15,0 cm;
- ✓ carattere: Arial, altezza minima carattere 3,0 cm; colore: blu (bianco nel caso di autovetture di colore blu o similare).



N.B. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile dovranno:

- entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento applicare il nuovo logo sul vestiario e sulle autovetture in dotazione;
- alla prima fornitura dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, e, comunque entro due anni, adeguarsi agli standard cromatici e apporre le scritte previste nel presente documento.